

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il presente decreto recepisce la Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 (c.d. DAC 8, di seguito anche Direttiva) recante modifica della Direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La citata Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, ampliando il perimetro e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

La Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC 2), in particolare, ha introdotto lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari basato sul *Common Reporting Standard* (c.d. CRS), un sistema globale di scambio di informazioni fiscali sviluppato dall'OCSE, non solo tra Stati membri dell'UE, ma anche con i Paesi terzi che lo adottano; la Direttiva 2015/2376/UE (c.d. DAC 3) ha esteso lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai *ruling* preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento; la Direttiva 2016/881/UE (c.d. DAC 4) ha istituito lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione "*Paese per Paese*"; la Direttiva 2016/2258/UE (c.d. DAC 5) ha introdotto la possibilità di accesso, da parte delle Autorità competenti, alle procedure di adeguata verifica applicate dalle istituzioni finanziarie; la Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6) ha rafforzato il sistema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Infine, la Direttiva 2021/514/UE (c.d. DAC 7), ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione, prevedendo l'obbligo di comunicazione delle transazioni di beni e servizi offerti tramite piattaforme digitali.

Le citate direttive sulla cooperazione amministrativa sono state recepite nell'ordinamento con i seguenti provvedimenti:

- la DAC 1 con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;
- la DAC 2 con la legge 18 giugno 2015, n. 95 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
- la DAC 3 con il decreto legislativo 15 marzo 2017, 32;
- la DAC 4 con l'art. 1, commi 146 e 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016);
- la DAC 5 con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60;



- la DAC 6 con il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
- la DAC 7 con il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32.

L'ambito territoriale della cooperazione amministrativa nel settore fiscale non è limitato al territorio dell'Unione Europea, infatti, per alcuni dati, lo scambio di informazioni si estende anche ai Paesi terzi.

Come sopra accennato, lo scambio di informazioni fiscali su conti finanziari basato sul *Common Reporting Standard*, si attua anche con i Paesi terzi che hanno firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti elaborato in sede OCSE.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su conti finanziari, inoltre, l'Italia, il 10 gennaio 2014, ha firmato anche l'Accordo, con il Governo degli Stati Uniti d'America (USA), finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa c.d. FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), mediante il quale i due Paesi si sono impegnati a scambiarsi reciprocamente i dati relativi a conti finanziari aperti nel proprio Paese da cittadini o residenti dell'altro Paese.

Il citato Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli USA è stato ratificato dalla legge 18 giugno 2015, n. 95, che reca, oltre alle disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal medesimo Accordo, anche le previsioni relative agli obblighi derivanti da analoghi accordi con altri Paesi.

Contenuto e finalità della Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le sfide poste dalla frode, dall'elusione e dall'evasione fiscale transfrontaliera hanno assunto proporzioni tali da richiedere un potenziamento della cooperazione amministrativa e uno scambio esteso di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea. La relazione sul recepimento della DAC 7 concludeva che l'ambito di applicazione della Direttiva 2011/16/UE doveva essere ampliato ulteriormente, al fine di includere categorie aggiuntive di attività e reddito, come le cripto-attività.

Ad oggi, le cripto-attività sono in larga parte escluse dall'obbligo di comunicazione, in quanto non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie. Inoltre, nella maggior parte dei casi i prestatori di servizi per le cripto-attività e i gestori di cripto-attività non rientrano nell'attuale definizione di istituzione finanziaria.



La DAC 8, quindi, si è posto come obiettivo quello di disciplinare norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni che contemplino le cripto-attività e i loro utenti.

La citata direttiva, quindi, ha codificato l'istituzione di un quadro per la segnalazione e lo scambio di informazioni sulle cripto-attività in una duplice modalità: da un lato mediante le segnalazioni dei prestatori di servizi di cripto-attività, i quali devono attuare procedure di adeguata verifica per individuare utenti di cripto-attività soggetti a segnalazione sulle pertinenti operazioni; dall'altro lato le Autorità competenti degli Stati membri devono comunicare agli altri Stati membri, mediante scambio automatico di informazioni, alcuni dettagli riguardanti gli utenti soggetti a segnalazione, i servizi di cripto-attività con obbligo di comunicazione e le transazioni rilevanti.

I soggetti coinvolti in tale ambito di applicazione dovranno rispettare gli obblighi regolati dal Regolamento UE 2023/1114 (MICAR).

La DAC 8, però, non riguarda solo lo scambio automatico di informazioni su cripto-attività, ma apporta modifiche anche alla disciplina dello scambio di informazioni al fine di migliorarne la qualità.

In primo luogo, aggiunge, tra le categorie di reddito oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'art. 8 della DAC 1, i redditi derivanti da dividendi su conti non di custodia.

Relativamente agli obblighi di segnalazione dei meccanismi transfrontalieri previsti dalla DAC 6, inoltre, in relazione al segreto professionale, la DAC 8 apporta le modifiche necessarie per circoscrivere l'obbligo di notifica degli intermediari soggetti al segreto professionale esclusivamente al loro cliente (o contribuente rilevante).

Attualmente, i *ruling* transfrontalieri avanzati che riguardano esclusivamente gli affari fiscali delle persone fisiche sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Questa esenzione, che ha suscitato preoccupazioni di equità, sarà limitata. Nello specifico, i *ruling* emessi, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026 saranno soggetti allo scambio automatico obbligatorio di informazioni se l'importo della transazione o della serie di transazioni oggetto del *ruling* supera 1,5 milioni di euro o se il *ruling* determina la residenza fiscale di una persona fisica. Sono stati esclusi dall'ambito di applicazione, fin dalla prima Direttiva sulla cooperazione amministrativa, l'imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali, le accise coperte da altra legislazione dell'Unione sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e i contributi obbligatori di sicurezza sociale.

Mediante il recepimento della DAC 8, gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni per valutare, amministrare e applicare la legislazione nazionale riguardante le imposte comprese nell'ambito di applicazione della Direttiva,

nonché l'IVA e le altre imposte indirette, i dazi doganali e le normative antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Infine, la Direttiva riforma il sistema di segnalazione dei codici di identificazione fiscale (TIN) proponendo un approccio a tre fasi per un nuovo set di obblighi di segnalazione riguardanti il TIN. La prima azione, da attuarsi entro la fine del 2025 e applicabile dal 2026, prevede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza da parte di entità e individui inclusi nell'ambito di applicazione. La seconda da attuarsi entro la fine del 2027 e applicabile dal 2028, prevede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda: le persone i cui *ruling* transfrontalieri avanzati o accordi di determinazione del prezzo di trasferimento sono soggetti a scambio automatico di informazioni; le entità costituenti i gruppi di imprese multinazionali tenuti a presentare una relazione paese per paese; le persone che probabilmente saranno interessate da accordi transfrontalieri segnalabili.

Ogni volta che l'Autorità competente è in possesso dei TIN, tali informazioni devono essere incluse nelle comunicazioni. La terza azione, da attuarsi entro la fine del 2029 e applicabile dal 2030, richiede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza per quanto riguarda i redditi da lavoro, le indennità per i direttori di azienda e le pensioni. Inoltre, gli Stati membri dovranno adoperarsi per garantire che tutte le entità con obbligo di comunicazione di informazioni soggette a scambio automatico, possano confermare, tramite mezzi elettronici e esclusivamente per scopi di validazione, la correttezza delle informazioni relative al TIN dei contribuenti rilevanti.

Termini e procedure per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2226.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva.

Tali disposizioni nazionali dovranno essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il Crypto-Asset Reporting Framework e le modifiche al Common Reporting Standard dell'OCSE.

Lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività è oggetto di un Accordo multilaterale tra Autorità competenti elaborato dall'OCSE, che è stato firmato dal Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 20 novembre 2024.

Il 26 agosto 2022, il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha approvato il documento *"Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the*

Common Reporting Standard”, che contiene le regole e il commentario del *Crypto-Asset Reporting Framework* (c.d. CARF).

Il CARF, sviluppato su mandato del G20, ha l'intento di estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie agli *asset* digitali.

Il CARF consiste di regole e di un commentario che definiscono:

- l'ambito oggettivo, circoscrivendo la sfera di applicazione della normativa sulle cripto-attività;
- le entità e gli individui soggetti agli obblighi di comunicazione;
- le transazioni che devono essere oggetto di comunicazione;
- le procedure di adeguata verifica.

Il citato documento approvato nel 2022 contiene anche le modifiche al *Common Reporting Standard* (CRS), pubblicato per la prima volta nel 2014, e finalizzato a promuovere la trasparenza fiscale in relazione ai conti finanziari detenuti all'estero dai contribuenti.

Tali modifiche mirano a ricomprendere nell'ambito oggettivo del CRS alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali di Banche centrali (*Central Bank Digital Currencies – CBDC*).

Sono state apportate, inoltre, alcune modifiche volte a coordinare il CRS con il CARF, al fine di includere anche gli investimenti indiretti in cripto-attività tramite derivati e veicoli di investimento nell'ambito dello scambio di informazioni basato sul CRS. Altre modifiche sono finalizzate a migliorare il funzionamento del CRS sulla base dell'esperienza acquisita da governi e aziende in oltre cento giurisdizioni che lo hanno implementato, anche rafforzando i requisiti di adeguata verifica e comunicazione e fornendo una deroga per le organizzazioni *non profit* genuine.

Come sopra accennato, il 20 novembre 2024, il Direttore Generale delle Finanze ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni basato sul CARF, nonché l'*Addendum* all'Accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul *Common Reporting Standard*.

L'Italia, in particolare, si è impegnata ad attuare tale Accordo entro il 31 dicembre 2025, al fine di effettuare il primo scambio di informazioni nel 2027.

Le disposizioni del decreto legislativo.

Il presente decreto è suddiviso in 4 Capi.



CAPO I

Il Capo I delinea la struttura del decreto e la sua suddivisione interna, in base alla quale il Capo II contiene le modifiche ai provvedimenti di recepimento delle DAC 1, 2, 6 e 7, il Capo III prevede la disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività, per concludere con il Capo IV nel quale sono inserite disposizioni sulla clausola di invarianza finanziaria e sulla decorrenza.


CAPO II

Articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»

L'**articolo 2**, composto da **un comma unico**, modifica il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, attuativo della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La lettera a) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014, concernente lo "Scambio automatico obbligatorio di informazioni", introducendo un nuovo comma 1.2. al fine di stabilire nuovi obblighi di comunicazione, entro specifiche scadenze, a carico dei servizi di collegamento, ossia degli uffici designati per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del medesimo decreto.

In particolare, viene disposto che, entro il 31 dicembre 2025, i servizi di collegamento devono comunicare alla Commissione almeno cinque – in luogo delle attuali quattro - delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.

La lettera b) integra il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014 - in forza del quale l'obbligo di scambio diretto con gli altri Stati membri delle informazioni relative ai *ruling* preventivi transfrontalieri non si applica qualora il *ruling* riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche - al fine di disporre un'eccezione a tale esclusione. Il Considerando 32 recita: «*In assenza di uno scambio sui ruling relativi a persone fisiche, le amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati potrebbero non venire a conoscenza di tali ruling. Questa situazione rischia di creare opportunità di frode, evasione ed elusione fiscali. Al fine di ridurre tale rischio e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo scambio automatico sui ruling preventivi transfrontalieri dovrebbe estendersi a tali ruling quando l'importo dell'operazione o della serie di operazioni cui si fa riferimento nel ruling preventivo*  *transfrontalieri* **ARRIVATO** **16 ottobre 2025** **Prot. 2025/0001676/000** **D** *glia.*».

Per effetto della modifica recata, ricorre comunque l'obbligo di scambio delle informazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il *ruling* preventivo transfrontaliero viene emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026;
- l'importo dell'operazione o delle serie delle operazioni oggetto del *ruling* è superiore alla soglia di 1.500.000 euro - o all'importo equivalente in altra valuta - ove tale importo sia indicato nel *ruling*.

Per una corretta determinazione della seconda condizione la norma dispone che, se la soglia di 1.500.000 euro riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del *ruling* preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante; nel caso in cui, invece, i medesimi beni, servizi o attività siano oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato.

Per garantire la proporzionalità e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la norma dispone, inoltre, che lo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i *ruling* sulla tassazione alla fonte con riguardo ai redditi da lavoro dipendente, i compensi percepiti dai dirigenti e le pensioni dei non residenti.

La lettera c) dispone misure in tema di comunicazione e trasmissione del numero di identificazione fiscale (di seguito NIF), recependo il nuovo art. 27-*quater* della direttiva n. 16 del 2011.

Come sottolineato nel Considerando 29, il NIF è essenziale affinché gli Stati membri possano confrontare le informazioni ricevute con i dati presenti nelle banche dati nazionali e «*accresce la capacità degli Stati membri di individuare i contribuenti interessati e di accertare correttamente le relative imposte*».

In particolare, viene inserito, dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014, l'articolo 5-*bis*, rubricato “*Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera*”. Il comma 1, dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte - e che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo - ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a *ruling* preventivo transfrontaliero, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h-*bis*) del



citato decreto, sia indicato, ove possibile, anche il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza, e alle altre persone che possono essere interessate dal *ruling* preventivo transfrontaliero.

Il comma 3 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove possibile, il NIF attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.

Il comma 4 dispone, infine, che l'Agenzia delle entrate, comunica - nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 - anche le informazioni relative al NIF ricevute sulla base delle disposizioni dei commi precedenti.

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica».

L'articolo 3, composto da un **comma unico**, modifica gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, attuativo della direttiva (UE) 2018/822 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Con il decreto legislativo n. 100 del 2020 sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni sui termini e le modalità di comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate, da parte degli intermediari e dei contribuenti, di informazioni sui "meccanismi di pianificazione fiscale" potenzialmente aggressiva aventi almeno un elemento transfrontaliero.

La nozione di intermediari comprende, a titolo esemplificativo, banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e, nonché professionisti soggetti agli obblighi



antiriciclaggio, individuati dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 100 del 2020 disciplina le ipotesi in cui i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione innanzi richiamati, possono esserne esonerati al ricorrere di determinate condizioni.

Con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione degli intermediari/professionisti, la tutela del segreto professionale non preclude l'obbligo di comunicazione, tant'è che la norma (articolo 3, comma 4) ne dispone l'esonero limitatamente alle informazioni ricevute dal cliente, o ottenute nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo, in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La relativa previsione, anche se opera in un ambito e con presupposti diversi, si ispira alla normativa antiriciclaggio (articolo 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Un'ulteriore fattispecie di esonero dall'obbligo di comunicazione - valida per intermediari e contribuenti - ricorre laddove dalla trasmissione delle informazioni possa emergere una responsabilità penale, a garanzia dal rischio di autoincriminazione (*nemo tenetur se detegere*) (articolo 3, comma 5).

In questo quadro normativo si inseriscono le modifiche apportate dal presente articolo - la cui *ratio* risiede nella necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e altri - al fine di eliminare il rischio che le disposizioni attualmente contenute nel presente articolo abbiano come conseguenza quella di imporre comunque al professionista che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, di informare ogni altro intermediario coinvolto, che non sia il suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate cui il medesimo è tenuto.

Congiuntamente, mediante un'integrazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 100 del 2020, viene esclusa dalle informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate l'identificazione degli intermediari esonerati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 dall'obbligo di comunicazione.

Da ultimo, viene integrata la lettera c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 100 del 2020, al fine di specificare che la stessa lettera c) del contenuto

del meccanismo transfrontaliero da comunicare all'Agenzia delle entrate, deve includere altresì il nome con il quale il meccanismo è comunemente noto, la descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale».

L'**articolo 4**, composto da un **comma unico**, modifica gli articoli 2, 11 e 14 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, attuativo della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE prevedendo l'obbligo di comunicazione delle transazioni di beni e servizi offerti tramite piattaforme digitali.

Tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2021 viene inserita quella di "Servizio di Identificazione", da intendersi quale processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.

Conseguentemente, tra le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si aggiungono quelle indicate nella novella lettera d), ossia "*l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione*", se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore, tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore. In tale evenienza non occorre comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione, le informazioni relative al venditore/persona fisica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) [ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; la data di nascita], né quelle relative al venditore/entità di cui al successivo comma 2, lettere da b) a f) [ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; il numero di registrazione dell'attività; f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con



l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata].

Viene, infine, modificato l'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo n. 32 del 2023, concernente la “*Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*”, al fine di prevedere che sia direttamente l'Agenzia delle entrate – e non più la Commissione europea su sua richiesta - a cancellare dal registro centrale, al verificarsi delle ipotesi contemplate dal medesimo comma 4 articolo 14, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.

Art. 5 - Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

L'articolo 5, composto da **un comma unico**, modifica le disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari con gli Stati esteri basato sul *Common reporting standard* (CRS) di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.

La norma, in particolare, modifica l'art. 5 della citata legge n. 95 del 2015 al fine di introdurre, dal 1° gennaio 2026, nuovi obblighi per le istituzioni finanziarie, ulteriori rispetto a quelli già previsti dal medesimo art. 5.

Al fine dello scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS, per quanto riguarda i conti finanziari di entità non finanziarie passive, le istituzioni finanziarie dovranno acquisire, in relazione alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle entità, anche le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali tale controllo è esercitato. Tali informazioni dovranno essere acquisite, inoltre, anche in ordine alle quote nel capitale di rischio detenute da persone fisiche o entità, oggetto di comunicazione ai fini dello scambio di informazioni basato sul CRS, in un'entità di investimento.

In ragione dell'esplicita clausola di riserva contenuta nell'incipit della norma in commento, le disposizioni di che trattasi non interferiscono con l'ambito applicativo del FATCA.

Mediante l'aggiunta di un comma 2-quater nel citato art. 5 della legge n. 95 del 2015, conformemente a quanto previsto dalle misure transitorie di cui alla Sezione XI dell'Allegato I della direttiva (UE) 2011/16 come modificata dalla

direttiva in recepimento, sono introdotte delle disposizioni transitorie per i conti finanziari già esistenti alla data del 31 dicembre 2025.

Le citate disposizioni transitorie, in particolare, prevedono che, per i conti finanziari già esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni sul ruolo o i ruoli delle persone fisiche che esercitano il controllo sulle entità, nonché le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali sono detenute le quote nel capitale di rischio in un'entità di investimento, qualora non fossero già presenti nei database delle istituzioni finanziarie, potranno essere acquisite entro il 31 dicembre 2027.

CAPO III

Il Capo III è costituito dagli articoli da 6 a 18, e reca le disposizioni che attuano lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività.

Art. 6 – Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività.

L'**articolo 6**, composto di 9 commi, introduce alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo relativo allo scambio automatico di informazioni su operazioni in cripto-attività.

Il **comma 1**, in particolare, contiene le nozioni caratteristiche di tale disciplina.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, in linea con quanto previsto dalla DAC 8, precisa che per quanto riguarda la nozione di **cripto-attività** si deve far riferimento alla definizione contenuta all'art. 3, par. 1, punto 5), del MICAR, quindi, per cripto-attività si intende: *“una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analogica”*.

La successiva lettera b) precisa che sono **cripto-attività oggetto di comunicazione** tutte le cripto-attività che non rappresentano valuta digitale di una Banca centrale, moneta elettronica o una cripto-attività che non può essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

La lettera g) del comma 1, in linea con quanto previsto dalla DAC 8, precisa che al fine della nozione di **prestatore di servizi per le cripto-attività** si deve fare riferimento alla definizione contenuta all'art. 3, par. 1, punto 15), del MICAR, quindi, per prestatore di servizi per le cripto-attività si intende: *“una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le Cripto-attività ai clienti su base*

professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le Cripto-attività conformemente all'articolo 59” del medesimo MICAR.

La lettera h) definisce come **gestore di cripto-attività** qualsiasi soggetto, che fornisce i servizi di cripto-attività indicati alla successiva lettera l), diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui alla lettera g).

Sono soggetti agli obblighi di comunicazione disciplinati dal Capo in commento, i **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione** - definiti dalla lettera i) - quali i prestatori di servizi per le cripto-attività o i gestori di cripto-attività che prestano uno o più servizi indicati alla lettera l) e che consistono in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.

La lettera l) del comma 1, al fine di chiarire cosa si intende per **servizio per le cripto-attività**, fa rinvio alla definizione contenuta all'art. 3, par. 1, punto 16), del MICAR, e vi ricomprende anche lo *staking* e il prestito; pertanto, costituiscono servizi per le cripto-attività i servizi e le attività, relativi a qualsiasi cripto-attività, elencati di seguito:

- 1) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
- 2) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- 3) scambio di cripto-attività con fondi;
- 4) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
- 5) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
- 6) collocamento di cripto-attività;
- 7) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
- 8) prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
- 9) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
- 10) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;
- 11) prestito di cripto-attività;
- 12) *staking*.

Le lettere da m) a p) del comma 1 dell'articolo 6 hanno la funzione di individuare le operazioni oggetto di comunicazione; sono oggetto di comunicazione, in particolare, le operazioni consistenti in operazioni di

scambio e in trasferimenti di cripto-attività definiti rispettivamente alla lettera n) e alla lettera p).

Sono oggetto dello scambio automatico di informazioni le operazioni di scambio e i trasferimenti di cripto-attività riferiti agli utenti oggetto di comunicazione di cui alla lettera q) del comma 1; al fine dell'individuazione di tali utenti rilevano, in particolare, le nozioni, contenute nel medesimo comma 1, di:

- a) utente di cripto-attività, di cui alla lettera r);
- b) persona (intendendo per persona sia le persone fisiche sia le entità) oggetto di comunicazione, di cui alla lettera z);
- c) persona (intendendo per persona sia le persone fisiche sia le entità) residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, di cui alla lettera aa).

Sono, quindi, oggetto dello scambio automatico di informazioni le operazioni di scambio e i trasferimenti di cripto-attività riferiti agli utenti di cripto-attività che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una Giurisdizione qualificata non-UE.

Sono **utenti oggetto di comunicazione** sia le persone fisiche sia le entità che sono clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione al fine dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione.

Le nozioni di **persona fisica utente di cripto-attività, persona fisica utente preesistente di cripto-attività, entità utente di cripto-attività e entità utente preesistente di cripto-attività** di cui rispettivamente alle lettere s), t), u) e v), del comma 1, sono rilevanti al fine dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela. In particolare, oltre alla distinzione tra utenti persone fisiche e utenti entità, rileva quella tra utenti (sia persone fisiche sia entità) che instaurano un rapporto con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dal 1° gennaio 2026 e utenti che, invece, alla medesima data, hanno già un rapporto con il prestatore di servizi, definiti utenti preesistenti. Questi ultimi, in particolare, sono le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività e le entità utenti preesistenti di cripto-attività le cui nozioni sono previste alle lettere t) e v).

Due ulteriori definizioni, specifiche dello scambio di informazioni su cripto-attività, sono quelle di **servizio di identificazione** (lettera dd) e di **indirizzo di registro distribuito** (lettera ee)).

Il **comma 2** prevede ulteriori chiarimenti in relazione alla definizione di moneta elettronica di cui alla lettera e) del comma 1.

Il **comma 3** precisa che, non può essere considerato utente di cripto-attività, un soggetto, diverso da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un altro soggetto. È considerato un utente di cripto-attività, invece, tale ultimo soggetto a beneficio o per conto del quale agisce una persona fisica o un'entità.

L'ultimo periodo del comma 3, inoltre, stabilisce che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che effettua operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera, quale utente di cripto-attività, il cliente che è la controparte dell'esercente per le medesime operazioni, a condizione che il medesimo prestatore di servizi sia obbligato a verificare l'identità del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il **comma 4** contiene le definizioni rilevanti al fine dell'individuazione dei **soggetti esclusi**.

I soggetti esclusi, in particolare, sono definiti, dalla lettera b), come quelle entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati finanziari, o entità ad esse collegate; sono, altresì, soggetti esclusi le entità statali; le organizzazioni internazionali; le banche centrali e le istituzioni finanziarie diverse dalle entità di investimento.

Nella lettera l) del comma 4 è presente la definizione di **attività finanziaria**, mediante tale espressione, in particolare, si fa riferimento a valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati, obbligazioni o altri titoli di debito), quote di società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, ecc.) contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi altra quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward o opzioni) in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. . Ai fini di tale nozione, inoltre, si precisa che il mero possesso di un immobile non è considerato come tale a meno che non sia associato ad attività come il finanziamento, il prestito o simili. In altre parole, se un'entità possiede un bene immobile, ma non è coinvolta in un'attività di prestito o di finanziamento legata a quel bene, questo tipo di possesso non rientra nelle “attività finanziarie”.

La lettera u) chiarisce che per **procedure di adeguata verifica alla clientela** si intendono quelle previste ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle più recenti raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria



Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui è soggetto il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

I **commi 5, 6, 7 e 8** contengono ulteriori chiarimenti in relazione alle nozioni di entità di investimento e di entità statale.

Il **comma 9** contiene le definizioni rilevanti al fine della individuazione dei Paesi, diversi dagli Stati membri dell'Unione Europea, con i quali scambiare le informazioni; a tal fine rilevano le nozioni di accordo qualificante effettivo tra Autorità competenti, di giurisdizione qualificata non-UE e di giurisdizione oggetto di comunicazione.

Art. 7 – Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

L'**articolo 7** è composto da **9 commi** e individua i criteri in base ai quali i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sono soggetti agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal presente Capo.

Il **comma 1** individua l'ambito soggettivo di applicazione delle norme del Capo III, ovvero quali sono i soggetti sui quali ricadono gli adempimenti ivi previsti.

Si tratta, in particolare, dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 63 del MICAR, o, se trattasi di istituzioni finanziarie, di soggetti autorizzati a prestare tali servizi a seguito di notifica, ai sensi dell'art. 60 del medesimo regolamento. Sono, altresì, soggetti ai citati adempimenti: i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, le persone giuridiche costituite o organizzate in base a disposizioni dell'ordinamento nazionale o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, le entità gestite nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Il **comma 2** precisa che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che opera in Italia mediante una succursale è soggetto agli obblighi disciplinati dal Capo III per le operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite la succursale stessa.

I **commi da 3 a 8**, al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione delle informazioni, indicano in quali casi un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è soggetto agli obblighi previsti dal Capo III. I citati soggetti, infatti, devono comunicare le informazioni rilevanti in ciascuna giurisdizione nella quale sono integrati i requisiti e le condizioni previste nelle Sezioni I e II dell'Allegato VI alla direttiva 2011/16 o ai paragrafi A e B della Sezione I del CARF.



Il **comma 9** ribadisce che le disposizioni previste ai commi da 3 a 8 si applicano solo a condizione che gli adempimenti espletati in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano equivalenti a quelli previsti dall'Allegato VI della citata direttiva 2011/16/UE.

Art. 8 – Obblighi di adeguata verifica in materia fiscale

L'**articolo 8** è composto da due commi.

Il **comma 1** stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.

Il **comma 2** prevede che un utente di cripto-attività sia considerato utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui viene identificato come tale sulla base delle procedure di adeguata verifica di cui ai successivi articoli da 9 a 12.

Art. 9 – Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività

L'**articolo 9** è composto di **due commi** e prevede le procedure di adeguata verifica che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire per identificare le persone fisiche utenti di cripto-attività.

Art. 10 – Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

L'**articolo 10** è composto di **tre commi** e prevede le procedure di adeguata verifica che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire per identificare le entità utenti di cripto-attività.

Art. 11 – Requisiti per la validità delle autocertificazioni

L'**articolo 11** è composto da **tre commi**.

Il **comma 1** prevede i requisiti necessari al fine di considerare valida un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo su un'entità.

Il **comma 2** prevede i requisiti necessari al fine di considerare valida un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività.

Il **comma 3**, infine, prevede una deroga alla indicazione del NIF nelle autocertificazioni dei soggetti residenti in una Giurisdizione qualificata non-UE, nei casi in cui tale Giurisdizione non abbia emesso il NIF oppure nella medesima Giurisdizione non esista un obbligo di raccolta del NIF.

Art. 12 – Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

L'**articolo 12** è composto da due commi e prevede delle disposizioni di carattere generale in materia di adeguata verifica.

Il **comma 1**, in particolare, stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono anche istituzioni finanziarie possono eseguire le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste, ai fini dello scambio di informazioni su conti finanziari, per conti nuovi di persone fisiche e di entità, di cui all'allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta per altri fini – quale, ad esempio, la certificazione rilasciata dalle Autorità estere al fine dell'applicazione delle ritenute convenzionali - a condizione che la stessa soddisfi i requisiti previsti dall'art. 11.

Il **comma 2** prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, al fine dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, può avvalersi di terzi; il prestatore di servizi per le cripto-attività, resta, in ogni caso, responsabile del corretto assolvimento di tali obblighi.

Art. 13 - Obblighi di comunicazione

L'**articolo 13** è composto da **8 commi**.

Il **comma 1**, in particolare, individua la decorrenza degli obblighi di comunicazione e le informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Il termine per la trasmissione delle informazioni è fissato nella data del 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, a decorrere dal 2027 (anno in cui deve avvenire il primo scambio di informazioni).

I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, quindi, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicano all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti, le informazioni rilevanti, tra le quali, il nome, l'indirizzo, le giurisdizioni di residenza, il NIF e il valore equo di mercato aggregato.

Si evidenzia, in particolare, che per gli utenti persone fisiche e per le persone fisiche che esercitano il controllo di entità devono essere comunicati anche la data e il luogo di nascita.

Il **comma 2** prevede alcune disposizioni particolari per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che utilizzano un servizio di



identificazione messo a disposizione di uno Stato membro o dall'Unione Europea.

I **commi da 3 a 5** contengono chiarimenti in ordine alla moneta fiduciaria in cui esprimere gli importi lordi aggregati versati e ricevuti, nonché al valore equo di mercato e all'indicazione della moneta fiduciaria.

Il **comma 6** dispone l'esonero dalla comunicazione del luogo di nascita dell'utente di cripto-attività o delle persone che esercitano il controllo per il prestatore di servizi per le cripto-attività che non possiede tale dato e non è tenuto a ottenerla in virtù di obblighi normativi o regolamentari.

Il **comma 7** stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo in commento se assolve tali obblighi in una giurisdizione non UE, sulla base di un accordo qualificante effettivo tra Autorità Competenti della medesima giurisdizione e della giurisdizione di residenza dell'utente oggetto di comunicazione.

Il **comma 8**, infine, prevede una deroga alla comunicazione del NIF per i soggetti residenti in una Giurisdizione qualificata non-UE, nei casi in cui tale Giurisdizione non abbia emesso il NIF oppure nella medesima Giurisdizione non esista un obbligo di raccolta del NIF.

Art. 14 – Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni

L'**articolo 14** è composto da tre commi e individua ulteriori disposizioni per garantire un'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica.

Il **comma 1** prevede l'obbligo, per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di impedire all'utente di cripto-attività che non fornisce le informazioni lo svolgimento delle operazioni oggetto di comunicazione. Tale obbligo scatta a seguito dell'invio, da parte del citato Prestatore di servizi, di due solleciti successivi alla prima richiesta, e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio di tale prima richiesta.

Il **comma 2** prevede l'obbligo, per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e agli obblighi di comunicazione fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Il **comma 3** prevede che nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari di cui all'art. 10,

comma 1-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, ovvero, dalla data di decorrenza degli effetti del d.lgs. n. 173 del 2024, recante il testo unico delle sanzioni, ove sono state trasfuse tali disposizioni, dall'art. 35, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 173 del 2024.

Art. 15 – Registrazione unica di un gestore di cripto-attività.

L'**articolo 15**, composto da **10 commi**, disciplina le modalità di registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività definiti dall'art. 3, par. 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché la cancellazione dal registro dei gestori di cripto-attività e le conseguenze derivanti dalla cancellazione.

Il **comma 1** stabilisce che un gestore di cripto-attività soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), o comma 2 è tenuto a registrarsi presso l'Agenzia delle entrate entro la fine del periodo in cui deve comunicare le informazioni ai sensi dell'art. 13 del presente decreto, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Il **comma 2** prevede che un gestore di cripto-attività che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), o comma 2, in più di uno Stato membro, deve registrarsi presso l'Autorità competente di uno solo di tali Stati membri.

Il **comma 3** dispone che il gestore di cripto-attività che non è tenuto ad espletare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Italia ai sensi dell'art. 7, commi da 3 a 8, in quanto i medesimi obblighi sono adempiuti da tale gestore in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE, non deve effettuare la registrazione presso l'Agenzia delle entrate.

Il **comma 4** stabilisce quali informazioni devono essere comunicate al fine della registrazione da parte del gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Il **comma 5** prevede che la registrazione del gestore di cripto-attività presso l'Agenzia delle entrate ha effetto dalla prima comunicazione successiva alla registrazione stessa.

Il **comma 6** stabilisce l'obbligo, per il gestore di cripto-attività, di comunicare all'Agenzia delle entrate le eventuali modifiche delle informazioni fornite ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** prevede le fattispecie al verificarsi delle quali il gestore di cripto-attività può essere cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività.

Il **comma 8** prevede, inoltre, che se il gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate revoca la registrazione dopo almeno 30 giorni dal secondo sollecito e comunque entro 90 giorni dal secondo sollecito.

Il **comma 9** prevede che un gestore di cripto-attività la cui registrazione è stata revocata, in un qualsiasi Stato membro, può registrarsi presso l’Agenzia delle entrate solo dopo fornito adeguate garanzie circa il suo impegno e aver adempiuto agli obblighi di comunicazione residui.

Il **comma 10**, infine, rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16 – Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

L’**articolo 16**, composto da **due commi**, prevede l’invio all’Agenzia delle entrate, da parte di Banca d’Italia e CONSOB, ciascuno per i soggetti dallo stesso autorizzati, dell’elenco dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno con le modalità definite da apposito provvedimento.

Art. 17 – Disposizioni in materia di protezione di dati personali

L’**articolo 17**, composto da **2 commi**, introduce disposizioni in materia di dati personali; in particolare, il **comma 1** prevede che l’Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi di trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679.

Il **comma 2**, inoltre, prevede specifici obblighi per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Art. 18 – Norme di esecuzione

L’**articolo 18**, composto da **2 commi**, prevede le norme di esecuzione.

CAPO IV

Art. 19 – Clausola di invarianza finanziaria

L’**articolo 19**, composto da un **comma unico**, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 20 – Decorrenza

L’**articolo 20**, composto da un **comma unico**, prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*

(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:

(Direttiva:) Direttiva (UE) 2023/2226

Transposition deadline(s):

(Scadenza/e del recepimento:) entro il 31 dicembre 2025.

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri))

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existent):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente:)) Decreto legislativo di attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, che recepisce la direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile:))

Correlation table:

(Tabella di concordanza:)

Updated on:

(Aggiornata il:)



Directive (Direttiva)		Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Article(s)/Paragrafo(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragrafo(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
Art. 1, punto 1, lettera a)	l'articolo 3 è così modificato: a) il punto 9 è così modificato: i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in		La norma non necessita di recepimento in base al combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 31-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13), che dispongono rispettivamente che: <i>«3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione</i>		



	<p>conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»</p> <p>ii) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;</p> <p>iii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel contesto del presente articolo, dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali</p>		<p><i>europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.»</i></p> <p><i>«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta. »</i></p>		
--	--	--	---	--	--



	<p>maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I, V o VI. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III. Nel contesto dell'articolo 8 bis quater e dell'allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato V. Nel contesto dell'articolo 8 bis quinquies e dell'allegato VI, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato VI.»;</p>				
Art. 1, punto 1, lettera b)	<p>(b) al punto 14, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano o meno una</p>		<p>La modifica non è stata recepita in quanto i quesiti, aventi a oggetto <i>“se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano o meno una stabile organizzazione o la questione se una</i></p>		



	<p>stabile organizzazione o la questione se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling; e»;</p>		<p><i>persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nel territorio dello Stato</i>”, non possono essere posti mediante interpello previsto dallo Statuto dei contribuenti (legge 27 luglio 2000, n. 212). Le istanze con le quali si chiede di confermare o meno l’esistenza di una stabile organizzazione, o con le quali una persona fisica chiede l’accertamento della sua residenza fiscale sono, infatti, inammissibili perché implicano un accertamento fattuale e non l’interpretazione di norme.</p>		
Art. 1, punto 1, lettera c)	<p>(c) sono aggiunti i punti seguenti: «28. “redditi da dividendi su conti non di custodia”: i dividendi o gli altri redditi considerati dividendi nello Stato membro del soggetto pagante che sono versati o accreditati su un conto diverso da un Conto di Custodia quale</p>		<p>Le definizioni di cui ai punti 28, 29 e 30, non sono state recepite in quanto nell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 2014 il riferimento allo scambio automatico relativo a redditi e patrimonio (DAC1) è fatto mediante rinvio</p>	<p>ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l’indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	



	<p>definito nell'allegato I, sezione VIII, parte C, punto 3;</p> <p>29. "prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell'Unione in materia di scambio di informazioni e altre misure analoghe": i Contratti di assicurazione, diversi dai Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato soggetti a comunicazione ai sensi dell'allegato I, sezione I, in cui i benefici derivanti dai contratti sono esigibili in caso di decesso di un contraente;</p> <p>30. "indirizzo di registro distribuito": l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);</p> <p>31. "cliente": ai fini dell'articolo 8 <i>bis</i> ter qualsiasi intermediario o contribuente interessato che riceve servizi,</p>	<p>Art. 6, comma 1, lettera ee)</p>	<p>all'articolo 8 DAC; non sono, dunque, menzionate le categorie da scambiare e, conseguentemente, non occorre inserire le definizioni innanzi richiamate. La definizione di cui al punto 31 non è stata recepita perché il richiamo al "cliente" è rinvenibile nel solo articolo 3, ed è chiaro che lo stesso individua il soggetto che riceve servizi, tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Ciò emerge ancora più chiaramente dalla lettura congiunta dei commi 4 e 6 - così come sostituito del decreto in argomento - del citato articolo 3. La definizione di cui al punto 30 è stata recepita dall'art. 6, comma 1, lettera ee), in</p>		
--	--	-------------------------------------	--	--	--



	tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.		quanto l'espressione "indirizzo di registro distribuito" è utilizzata nell'ambito dello scambio di informazioni su cripto-attività.		
Art. 1, punto 2, lettera a)	<p>l'articolo 8 è così modificato:</p> <p>(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:</p> <p>«1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:</p> <p>a) redditi da lavoro dipendente;</p> <p>b) compensi per dirigenti;</p> <p>c) redditi da prodotti di assicurazione sulla vita non</p>		<p>Con riferimento alla lettera a) la norma non necessita di recepimento in base a quanto disposto nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.</p>		



	<p>contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;</p> <p>d) pensioni;</p> <p>e) proprietà e redditi immobiliari;</p> <p>f) canoni;</p> <p>g) redditi da dividendi su conti non di custodia diversi dai redditi da dividendi esenti dall'imposta sulle società a norma degli articoli 4, 5 o 6 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (*).</p>				
Art. 1, punto 2, lettera b)	<p>(b)</p> <p>al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Anteriormente al 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno cinque delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio</p>		<p>Art. 2, comma 1, lettera a) (Art. 5, comma 1.2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)</p>	<p>a) all'articolo 5 dopo il comma 1.1., è aggiunto il seguente: «1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti</p>	



	automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026o successivi.»;			<i>di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»;</i>	
Art. 1, punto 2, lettera c)	(c) il paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente: «7 bis. Gli Stati membri assicurano che le entità e i conti che devono essere considerati, rispettivamente, Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nell'allegato I, sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.»;		La norma non necessita di recepimento in quanto la presente disposizione non è nuova, ma era già presente nell'art. 8 della direttiva 2011/16/UE (DAC 1); in particolare, il par. 7 bis, inserito dalla direttiva 2014/107/UE (DAC 2), conteneva – prima delle modifiche in esame – anche la previsione della predisposizione di elenchi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Tali Istituzioni finanziarie e non tenute alla comunicazione e conti esclusi dovevano, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto nell'allegato I,		



			sezione VIII, parte B, punto 1, lettera c), e parte C, punto 17, lettera g), e l'attribuzione di tale status per legge non avrebbe dovuto pregiudicare gli scopi della direttiva.		
Art. 1, punto 3, lettera a)	<p>l'articolo 8 bis è così modificato:</p> <p>(a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove:</p> <p>a) l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1 500 000EUR (o importo equivalente in altra valuta), qualora vi si faccia</p>		<p>Art. 2, comma 1, lettera b) (Art. 5, comma 1-<i>quater</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29) Non è stata recepita la modifica contenuta nella lettera b) in quanto tra i pareri aventi a oggetto “la questione se una persona fisica sia o meno residente a fini fiscali nel territorio dello Stato”, non sono ricompresi gli interpelli previsti dallo Statuto dei contribuenti (legge 27 luglio 2000, n. 212); le istanze con le quali una persona fisica chiede l'accertamento della sua residenza fiscale sono, infatti, inammissibili perché</p>	<p>b) all'articolo 5, comma 1-<i>quater</i>, le parole «<i>persone fisiche</i>» sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, <i>tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del</i></p>	



	<p>riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero; o</p> <p>b) il ruling preventivo transfrontaliero determini se una persona è o meno residente a fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera a), e fatto salvo l'importo di cui al ruling preventivo transfrontaliero, in una serie di operazioni riguardanti diversi beni, servizi o attività l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Gli importi non sono aggregati se gli stessi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni.</p> <p>In deroga al primo comma, lettera b), lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.»;</p>		<p>implicano un accertamento sui fatti e non l'interpretazione di norme.</p>	<p><i>ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.».</i></p>	
--	--	--	--	---	--



Art.1, punto 3, lettera b)	<p>(b) il paragrafo 6 è così modificato:</p> <p>i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;»;</p> <p>ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, tranne nel caso in cui il ruling preventivo transfrontaliero riguardi una persona fisica e sia comunicato a norma dei paragrafi 1 e 4, negli altri eventuali Stati membri, che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in base a quanto disposto nell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.</p>		
----------------------------	---	--	---	--	--



	dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e»;				
Art.1, punto 4, lettera a)	<p>l'articolo 8 <i>bis</i> ter è così modificato:</p> <p>a)</p> <p>al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«5.</p> <p>Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre a qualsiasi intermediario a cui sia stata concessa un'esenzione la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 al</p>		<p>Art. 3, comma 1, lettera a)</p> <p>(Art. 3, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)</p>	<p>all'articolo 3 il comma 6 è sostituito dal seguente « 6. <i>In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.</i>».</p>	



	proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in sua assenza, se tale cliente è il contribuente pertinente.»;				
Art.1, punto 4, lettera b), i)	(b) il paragrafo 14 è così modificato: (i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale ai sensi del paragrafo 5, e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il NIF e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;»;		Art. 3 comma 1, lettera b) (Art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)	all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole «l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 ,»;	
Art. 1, punto 4, lettera b), ii)	(ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto		Art. 3 comma 1, lettera c) (Art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)	all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «,	



	all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;»;			<i>incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».</i>	
Art.1, punto 5	all'articolo 8 <i>bis</i> quater, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «m) l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale del Venditore; in tali casi non è		Art. 4, comma 1, lettera b) (Art. 11, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)	b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « <i>c-bis</i>): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del	



	necessario comunicare le informazioni di cui alle lettere da c) a g) allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;			<i>Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;</i>	
Art. 1, punto 6	<p>è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis quinquies Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di soddisfare gli obblighi di comunicazione e di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, rispettivamente sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l'effettiva attuazione e il rispetto di tali</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in quanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 31-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'UE delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte operando, in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni, nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'UE, anche al fine di attuare lo scambio</p>		<p>Il testo dell'art. 15 rubricato "Registrazione unica di un gestore di cripto-attività" è riportato in corrispondenza dell'Allegato VI – Sezione V – Lettera F (Procedura amministrativa per l'autorizzazione per la registrazione unica di un Gestore di cripto-attività"</p>



	<p>2. misure conformemente all'allegato VI, sezione V.</p> <p>Conformemente agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, rispettivamente sezioni II e III, l'autorità competente di uno Stato membro in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.</p> <p>3. L'autorità competente di uno Stato membro comunica le seguenti informazioni in relazione a ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e,</p>		<p>automatico di informazioni. I dati e le informazioni rilevanti su cripto-attività sono trasmessi all'Agenzia delle entrate sulla base delle disposizioni previste nel Capo III del presente decreto che impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività l'obbligo di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (articoli da 8 a 12) e gli obblighi di comunicazione (art. 13).</p> <p>Inoltre, i paragrafi 4, 5, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 8 bis quinquies sono rivolti alla Commissione.</p> <p>Infine, i paragrafi 7 e 8 in materia di registrazione di un gestore di cripto-attività sono recepiti con l'art. 15 del presente decreto.</p>		
--	--	--	---	--	--



	<p>nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato VI, sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna detta Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità; in deroga al primo comma del presente punto, qualora il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>di Comunicazione ottenga la conferma diretta dell'identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione includono il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;</p> <p>b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui al paragrafo 7 e il codice identificativo internazionale</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;</p> <p>c) per ciascun tipo di Cripto- attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi di Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:</p> <p>i) il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>ii) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;</p> <p>iii) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;</p> <p>iv) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>v) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>vi) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;</p> <p>vii) il valore equo di mercato aggregato, il numero</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti ii) e iv);</p> <p>viii) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati ai punti iii), v) ed vi); e</p> <p>ix) il valore equo di mercato aggregato nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.</p> <p>Ai fini della lettera c), punti ii) e iii), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica Moneta Fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>Ai fini della lettera c), punti da iv) a ix), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica Moneta Fiduciaria e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>Le informazioni trasmesse specificano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.</p> <p>4.</p> <p>Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui a tale paragrafo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.</p> <p>5.</p> <p>La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).</p> <p>6.</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>La comunicazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p> <p>7.</p> <p>Ai fini dell'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre a un Gestore di Cripto-attività di registrarsi nell'Unione. L'autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Cripto-attività.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Cripto-attività si registrano presso l'autorità competente di un unico Stato membro in conformità delle norme di cui all'allegato VI, sezione V, parte F.</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Cripto-attività la cui registrazione sia stata revocata a norma dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo se fornisce alle autorità di uno Stato membro interessato adeguate garanzie circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.</p> <p>8.</p> <p>Il paragrafo 7 del presente articolo non si applica ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte B, punto 1.</p> <p>9.</p> <p>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche e</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>tecniche necessarie per la registrazione e l'identificazione dei Gestori di Cripto-attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. 10.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione istituisce un registro dei Gestori di Cripto-attività in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate conformemente all'allegato VI, sezione V, parte F, punto 2. Tale registro dei Gestori di Cripto-attività è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.</p> <p>11.</p> <p>La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente in virtù di un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE corrispondano a quelle specificate nell'allegato VI, sezione II, parte B, ai sensi</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.</p> <p>Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della stessa, specificando di quali informazioni supplementari necessita. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1. Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo per quanto riguarda l'accordo fra un'autorità competente e una giurisdizione non-UE</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione, concluso da uno Stato membro.</p> <p>Nel determinare se le informazioni corrispondono ai sensi del primo comma alle Operazioni Oggetto di Comunicazione, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all'allegato VI, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) le definizioni di Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, Utente Oggetto di Comunicazione e Operazione Oggetto di Comunicazione;</p> <p>b) le procedure applicabili al fine di identificare gli Utenti Oggetto di Comunicazione;</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>c) gli obblighi di comunicazione;</p> <p>d) le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono predisporre al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nel regime stesso.</p> <p>La procedura di cui al presente paragrafo si applica anche per determinare se le informazioni non corrispondono più ai sensi dell'allegato VI, sezione IV, parte F, punto 5. 12.</p> <p>Fatto salvo il paragrafo 11, qualora una norma internazionale in materia di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività sia considerata una norma minima o equivalente, non è più necessario che la Commissione determini,</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>mediante atti di esecuzione, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi dell'attuazione di tale norma e dell'accordo tra autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati e una giurisdizione non-UE sono corrispondenti. Tali informazioni sono considerate corrispondenti alle informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, a condizione che tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati e la giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni su una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione sia in vigore un accordo tra autorità competenti. Le corrispondenti disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI non si applicano più a tali fini.»;</p>				
--	---	--	--	--	--



<p>Art.1, punto 7</p>	<p>l'articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per la valutazione, l'accertamento e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché all'IVA, alle altre imposte indirette, ai dazi doganali e all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo.»;</p> <p>b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «L'autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può anche utilizzare le informazioni e i</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in base all'articolo 10 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29, ai sensi del quale: «1. <i>Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.</i>».</p>		
-----------------------	--	--	---	--	--



	<p>documenti ricevuti senza l'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per qualsiasi fine contemplato da un atto basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e condividerli a tal fine con l'autorità competente responsabile delle misure restrittive nello Stato membro interessato.»;</p> <p>c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima, purché la trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.»;</p>				
Art. 1, punto 8	<p>all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo efficace per garantire l'uso delle informazioni acquisite attraverso la comunicazione o lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 <i>bis quinquies</i>.»;</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in base all'articolo 10 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29,</p>		
Art. 1, punto 9	<p>all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici tipo, incluso il</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in base all'articolo 10 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29,</p>		



	<p>regime linguistico, nei seguenti casi:</p> <p>a) per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 <i>bis</i> anteriormente al 1° gennaio 2017;</p> <p>b) per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 <i>bis</i> ter anteriormente al 30 giugno 2019;</p> <p>c) per lo scambio automatico di informazioni sulle Cripto-attività Oggetto di Comunicazione a norma dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i> anteriormente al 30 giugno 2025.</p> <p>Tali formulari elettronici tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 <i>bis</i>, paragrafo 6, all'articolo 8 <i>bis</i> ter, paragrafo 14, e</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 3, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 <i>bis</i>, 8 <i>bis ter</i> e 8 <i>bis quinquies</i>.</p> <p>Il regime linguistico di cui al primo comma del presente paragrafo non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 <i>bis</i> e 8 <i>bis ter</i> in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.</p> <p>Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;</p>				
Art.1, punto 10	<p>l'articolo 21 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro il 31 dicembre 2017la Commissione istituisce, e</p>		La norma non necessita di recepimento in quanto si tratta di adempimenti della Commissione.		



	<p>dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 <i>bis</i>, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 <i>bis</i> ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>comunicate nell'ambito dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafi 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.</p> <p>Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro.</p> <p>Per quanto riguarda le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafi 2 e 3, l'autorità competente di uno Stato membro ha, tuttavia, accesso solo alle informazioni relative agli Utenti Oggetto di Comunicazione e alle Persone Oggetto di Comunicazione residenti in tale Stato membro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 <i>bis</i>, paragrafo 8, all'articolo 8 <i>bis ter</i>, paragrafo 17, e all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 5, e solo ai fini dei rilevamenti statistici di cui al paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione adotta, mediante atti di</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>esecuzione, le modalità pratiche necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 <i>bis</i>, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8 <i>bis ter</i>, paragrafi 13, 14 e 16, e all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafi 2 e 3, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»;</p> <p>b) è aggiunto il paragrafo seguente: «8. La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento che consenta la verifica elettronica e automatizzata della correttezza del NIF fornito da un'entità tenuta alla comunicazione o da un contribuente ai fini dello scambio automatico di informazioni. La Commissione elabora i parametri tecnici dello</p>				
--	--	--	--	--	--



	strumento di cui al primo comma mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;				
Art. 1, punto 11	<p>all'articolo 22, sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«3. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico di informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 <i>bis quinquies</i> per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni dalla data di ricevimento al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'entità tenuta alla comunicazione sia autorizzata a ottenere conferma per via elettronica della validità delle informazioni sul NIF di qualsiasi contribuente oggetto dello scambio di</p>		La norma non necessita di recepimento in base all'articolo 10 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29,		



	<p>informazioni a norma degli articoli da 8 a 8 <i>bis quinquies</i>. La conferma delle informazioni sul NIF può essere richiesta solo ai fini della convalida della correttezza dei dati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 <i>bis</i>, all'articolo 8 <i>bis</i>, paragrafo 6, all'articolo 8 <i>bis bis</i>, paragrafo 3, all'articolo 8 <i>bis ter</i>, paragrafo 14, all'articolo 8 <i>bis quater</i>, paragrafo 2, e all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 3.»;</p>				
Art.1, punto 12	<p>all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ciascuno Stato membro monitora e valuta, in relazione alla propria situazione, l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva anche nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali e comunica con frequenza annuale alla Commissione i risultati della propria valutazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formulario e le modalità di comunicazione della</p>		<p>La norma non necessita di recepimento in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.</p>		



	<p>valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;</p>				
<p>Art.1, punto 13</p>	<p>l'articolo 25 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, che agiscono da soli o congiuntamente. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si considera che la Commissione tratti i dati personali per conto dei titolari del trattamento ed essa rispetta i requisiti dei responsabili del trattamento di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento è</p>		<p>Articolo 17 (Disposizioni in materia di protezione di dati personali)</p>	<p>1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento; b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai</p>	



	<p>disciplinato da un contratto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.»;</p> <p>b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «4. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione o Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:</p> <p>a) informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e</p> <p>b)</p>			<p>sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.»;</p>				
Art.1, punto 14	<p>l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente: «<i>Articolo 25 bis</i> <i>Sanzioni</i> Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli da 8 bis bis a 8 bis quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;</p>		<p>Sanzioni – Art. 14, comma 3</p>	<p>Articolo 14, comma 3 3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.</p>	



Art.1, punto 15	all'articolo 27, il paragrafo 2 è soppresso;		La norma non necessita di recepimento in quanto riguarda l'abrogazione di una norma che prevede adempimenti della Commissione.		
Art.1, punto 16 che introduce: Art. 27 quater, paragrafo 1 Art. 27 quater, paragrafo 2	<p>è inserito l'articolo seguente: «<i>Articolo 27 quater Comunicazione e trasmissione del NIF</i>»</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che il NIF delle persone fisiche o delle entità segnalate rilasciato dallo Stato membro di residenza sia comunicato dall'entità o dalla persona fisica tenuta alla comunicazione e sia trasmesso da ciascuno Stato membro quando espressamente richiesto dagli articoli e dagli allegati della presente direttiva e a norma degli stessi.</p> <p>2. Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2030o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione</p>		La norma non necessita di recepimento con riguardo al paragrafo 1 dell'art. 27 quater, in quanto il codice fiscale è assimilabile al NIF ed è già obbligatorio. I paragrafi 2, 3 e 4, dell'art. 27 quater sono recepiti dall'art 2, comma 1, lettera c). Art. 5-bis del d.lgs. n. 29 del 2014.	c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: « <i>Articolo 5 bis "Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera"</i> » <i>1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile,</i>	



<p>Art. 27 quater, paragrafo 3</p>	<p>del NIF dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e d), nella misura in cui si tratta di categorie di reddito e di capitale per le quali sarebbero state comunicate informazioni anche se il NIF non fosse disponibile.</p> <p>3. Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre la comunicazione del NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate in relazione alle informazioni di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).</p> <p>4.</p>			<p><i>rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.</i></p> <p><i>2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028 nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h bis, è indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.</i></p> <p><i>3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato,</i></p>	
------------------------------------	---	--	--	---	--



<p>Art. 27 quater, paragrafo 4</p>	<p>Per i periodi d'imposta aventi inizio il 1° gennaio 2028o in data successiva, ciascuno Stato membro include, se ottenuto dall'autorità competente dello Stato membro, il NIF delle persone fisiche e delle entità rilasciato dallo Stato membro di residenza nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere a) e k), nonché delle persone fisiche e delle entità segnalate nella comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, lettera h).»;</p>			<p><i>tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.</i></p> <p><i>4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1,2,3.»</i></p>	
------------------------------------	--	--	--	---	--



Art. 1, punto 17	l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;		La norma non necessita di recepimento.		
Art. 1, punto 18	l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;		La norma non necessita di recepimento.		
Art. 1, punto 19	il testo che figura nell'allegato III della presente direttiva è aggiunto come allegato VI.		La norma non necessita di recepimento.		
Art. 2	<p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		Articolo 20	Articolo 20 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.	



	<p>2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 11), della presente direttiva e all'articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 27 <i>quater</i>, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>				
	<p>3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e</p>				



	<p>pubblicano, entro il 31 dicembre 2029, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 16), della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 27 <i>quater</i>, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2030.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>4.</p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>				
Art. 3	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione		Entrata in vigore della direttiva – La norma non necessita di recepimento.		



	nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .				
Art. 4	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.		La norma non necessita di recepimento.		
Allegato I: modifica Allegato I Punto 1)	<p>la sezione I è così modificata:</p> <p>a) la parte A è così modificata:</p> <p>i) la parte introduttiva e la parte A, punti 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“A. Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmette all'autorità competente del proprio Stato membro in relazione a ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:</p> <p>1. le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha</p>		<p>Articolo 5, comma 1, e apposito DM che modifica il DM 28-12-2015 che ha attuato lo scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo 5 della medesima legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entità.</p> <p>2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento</p>	



	<p>presentato un'autocertificazione valida;</p> <p>b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri e altra eventuale giurisdizione o altre eventuali giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida;</p>			<p>che è un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>c) se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;</p> <p>2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;”;</p> <p>ii) la parte A, punto 6, è sostituita dalla seguente: «6. nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;»;</p> <p>iii) è aggiunto il punto seguente: «6bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un’Entità di Investimento che è un dispositivo</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»;</p> <p>b) la parte C è sostituita dalla seguente: «C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>secondo anno civile che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.»;</p> <p>c) è aggiunta la parte seguente: «F. Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione conformemente all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>.»;</p>				
--	---	--	--	--	--



Punto 2)	<p>alla sezione VI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«b)</p> <p>Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alla direttiva (UE) 2015/849, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.»;</p>		<p>Le disposizioni saranno recepite con apposito DM che modifica il DM 28-12-2015 che ha attuato lo scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS.</p>		
Punto 3)	<p>alla sezione VII, è inserito il punto seguente:</p> <p>«A bis.</p>		<p>Le disposizioni saranno recepite con apposito DM che modifica il DM 28-12-2015 che ha</p>		



	<p>Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.»;</p>		<p>attuato lo scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS.</p>		
Punto 4)	<p>la sezione VIII è così modificata: a) alla parte A, i punti 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5. Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che: a)</p>		<p>Le disposizioni saranno recepite con apposito DM che modifica il DM 28-12-2015 che ha attuato lo scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS.</p>		



	<p>accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o</p> <p>b) detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.</p> <p>6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:</p> <p>a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:</p> <p>i) negoziante di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;</p> <p>ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o</p> <p>iii)</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o</p> <p>b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).</p> <p>Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Comunicazione ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a, punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di “istituto finanziario” di cui alla direttiva (UE) 2015/849.</p> <p>7. Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione,</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.»;</p> <p>b) nella parte A sono aggiunti i punti seguenti: «9. Ai fini del presente allegato, per “Moneta Elettronica” si intende qualsiasi prodotto che sia:</p> <p>a) una rappresentazione digitale di un’unica Moneta Fiduciaria;</p> <p>b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;</p> <p>c) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;</p> <p>d)</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e</p> <p>e) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.</p> <p>Il termine "Moneta Elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>10. Per “Moneta Fiduciaria” si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall’ autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).</p> <p>11. Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un’ altra autorità monetaria.</p> <p>12. Per “Cripto-attività” si intendono le cripto-attività quali definite all’ articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>13.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Per “Cripto-attività Oggetto di Comunicazione” si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.</p> <p>14. Per “Operazione di Scambio” si intende:</p> <p>a) scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e</p> <p>b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.»;</p> <p>c) nella parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:</p> <p>i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o</p> <p>ii) l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali;»;</p> <p>d) nella parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:</p> <p>a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;</p> <p>b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e</p> <p>c) un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.»;</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>e) nella parte C, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9. Per “Conto Preesistente” si intende: a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/2226 (*), a partire dal 31 dicembre 2025;</p> <p>b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se: i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un’Entità Collegata nello stesso Stato membro dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione)</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);</p> <p>ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla sezione VII, parte A, e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;</p> <p>iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e</p> <p>iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.</p> <p>10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della presente direttiva apportate dalla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, il 1°</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>gennaio 2026 o successivamente.</p> <p>f) nella parte C, il punto 17 è così modificato:</p> <p>i) alla lettera e), è aggiunto il punto seguente: «v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: — il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;</p> <p>— gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;</p> <p>— il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>costituzione o l'aumento di capitale;</p> <p>— eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e</p> <p>— il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.»;</p>				
	<p>ii) è inserita la lettera seguente: «e bis) un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;»;</p>				



	<p>g) nella parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da:</p> <p>a) un’Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;</p> <p>b) un’Entità che è un’Entità Collegata di un’Entità di cui alla lettera a);</p> <p>c) un’Entità Statale;</p> <p>d) un’Organizzazione Internazionale;</p> <p>e) una Banca Centrale; o</p> <p>f) un’Istituzione Finanziaria.»;</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>h) nella parte E, è aggiunto il punto seguente: «7. Per “Servizio di Identificazione” si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.»;</p>				
Punto 5)	<p>nella sezione IX è aggiunto il comma seguente: «Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva la documentazione di cui al primo comma, punto 2), resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni.»;</p>		<p>Non necessita di recepimento in base alle disposizioni dell’art. 5, comma 9, della legge 95 del 2015, che prevede che le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine dell’espletamento delle procedure di adeguata verifica fiscale e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui la</p>		



			comunicazione è dovuta.		
Punto 6)	<p>è aggiunta la sezione seguente:</p> <p>«SEZIONE XI MISURE TRANSITORIE Fatta salva la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6 <i>bis</i>, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2025e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.».</p>		Articolo 5	<p>... 2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, sono acquisite entro la data del 31 dicembre 2027.».</p>	



<p>Allegato II: modifica Allegato V Punto 1)</p>	<p>nella sezione I, parte C, è aggiunto il paragrafo seguente: «10. “Servizio di Identificazione”: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Venditore.»;</p>		<p>Art. 4, comma 1, lettera a)</p>	<p>1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: «<i>ee-bis</i>): “<i>Servizio di Identificazione</i>”: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Venditore.»;</p>	
<p>Punto 2)</p>	<p>nella sezione II, parte B, il punto 3 è soppresso;</p>		<p>Le modifiche recate dai punti 2) e 3) trovano un completo recepimento attraverso una lettura congiunta dell’attuale art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 32 del 2023 e la nuova lettera c-bis) dell’art.11, comma 1, del medesimo decreto, introdotta dall’art.4, comma 1, lettera b) del presente decreto legislativo.</p>		



<p>Punto 3)</p>	<p>nella sezione III, parte B, è aggiunto il punto seguente: «4. In deroga alla parte B, punto 2, lettera a), e alla parte B, punto 3, lettera a), il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a comunicare le informazioni che devono essere raccolte a norma della sezione II, parte B, qualora riferisca a un'autorità competente che utilizza un servizio di identificazione e ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e di tutte le residenze fiscali del Venditore. Nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali di un Venditore Oggetto di Comunicazione, sono comunicati il nome, l'identificativo del Servizio o dei Servizi di Identificazione</p>		<p>Art.4, comma 1, lettera b)</p>	<p>b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «<i>c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.</i>»;</p>	
-----------------	--	--	-----------------------------------	---	--



	e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione.»;				
Punto 4)	nella sezione IV, parte F, punto 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:».		Art. 4, comma 1, lettera c)	c) all'articolo 14, comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».	
Allegato III: introduce Allegato VI Sezione I (Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione) - parte A - parte B - parte C - parte D - parte E - parte F - parte G - parte H	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE E ALTRE NORME APPLICABILI AI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Il presente allegato definisce gli obblighi di comunicazione, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e altre norme che devono essere applicate dai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di		Articolo 7	1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo: a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione,	



	<p>consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>. Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono predisporre al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale indicati nello stesso.</p> <p>SEZIONE I</p> <p>OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</p> <p>A. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni</p>			<p>diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:</p> <p>1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;</p> <p>2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;</p> <p>3) entità gestite nello Stato;</p> <p>4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.</p> <p>2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.</p> <p>3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>II e III in uno Stato membro, se è:</p> <p>1. un'Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114; o</p> <p>2. non un'Entità autorizzata da uno Stato membro a norma all'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 o autorizzata a prestare Servizi per le Cripto-attività a seguito di una notifica a uno Stato membro a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 ed è:</p> <p>a) un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in uno Stato membro;</p> <p>b) un'Entità che i) è costituita od organizzata a norma della legislazione di uno Stato membro e ii) ha personalità giuridica in uno Stato membro o ha l'obbligo di presentare alle autorità</p>			<p>comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entità soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.</p> <p>4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entità:</p> <p>a) è costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e</p> <p>b) ha la personalità giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.</p> <p>5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>fiscali di uno Stato membro dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'Entità;</p> <p>c) un'Entità gestita da uno Stato membro; o</p> <p>d) un'Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in uno Stato membro.</p> <p>B. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro.</p> <p>C. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata</p>			<p>presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.</p> <p>6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.</p> <p>7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere b), c) o d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.</p> <p>D. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera c) o d), se tali obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro</p>			<p>sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.</p> <p>8. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE e b) ha personalità giuridica nell'altro Stato membro o nella Giurisdizione Qualificata Non-UE o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell'altro Stato membro o della Giurisdizione Qualificata Non-UE per quanto riguarda il reddito dell'Entità.</p> <p>E. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le</p>			<p>sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito da tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.</p> <p>F.</p> <p>Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettera d), se detti obblighi sono espletati da tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro o in una Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.</p> <p>G.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d).</p> <p>H.</p> <p>Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui,</p>				
--	---	--	--	--	--



	rispettivamente. alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale altro Stato membro o Giurisdizione Qualificata Non-UE.				
Sezione II (Obblighi di comunicazione) - parte A - parte B - parte C - parte D - parte E	<p>A. Il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parti A e B, comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui alla sezione I le informazioni di cui alla parte B della presente sezione.</p> <p>B. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo</p>		Articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni: a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le	



	<p>di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:</p> <p>1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome,</p>			<p>giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;</p> <p>b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona che esercita il Controllo dell'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità; in deroga alla parte B, punto 1, primo comma, se il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione riferisce a un'autorità competente che utilizza un Servizio di Identificazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della Persona Oggetto di Comunicazione tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della Persona Oggetto di Comunicazione, le informazioni da comunicare riguardanti la Persona Oggetto di Comunicazione sono il nome, l'identificativo</p>			<p>numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;</p> <p>c) per ciascun tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il nome completo del tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione; 2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria; 	
--	---	--	--	---	--



	<p>del Servizio o dei Servizi di Identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;</p> <p>2. il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 7, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;</p> <p>3. per ciascun tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha effettuato Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:</p>			<p>3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;</p> <p>4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;</p> <p>5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;</p> <p>6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;</p> <p>7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>a) il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;</p> <p>c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;</p> <p>d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte</p>			<p>trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);</p> <p>8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);</p> <p>9) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;</p> <p>f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;</p> <p>g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere b) e d);</p> <p>h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in</p>			<p>attività virtuali o a un'istituzione finanziaria. 2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati alle lettere c), e) ed f); e</p> <p>i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.</p> <p>Ai fini della parte B, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di</p>			<p>una persona che esercita il controllo dell'entità.</p> <p>3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.</p> <p>4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>Le informazioni trasmesse indicano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.</p> <p>C.</p> <p>In deroga alla parte B, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.</p> <p>D.</p> <p>Le informazioni di cui alla parte B sono comunicate con</p>			<p>cripto-attività con obbligo di comunicazione.</p> <p>5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.</p> <p>6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non è in possesso di tale informazione e non è tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.</p> <p>7. Non è tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>cadenza annuale nell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p> <p>E.</p> <p>In deroga alle parti A e D della presente sezione, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 2, lettere a), b), c) o d), non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente a un Utente Oggetto di Comunicazione o a una Persona che Esercita il Controllo per i quali il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione completa la comunicazione di tali informazioni in una giurisdizione non UE contemplata da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti con lo Stato membro di residenza di tale Utente Oggetto di</p>			<p>informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione.</p> <p>8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno stato membro dell'Unione Europea, non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.</p>	
--	--	--	--	---	--



	Comunicazione o Persona che Esercita il Controllo.				
Sezione III (Procedure di adeguata verifica in materia fiscale) - parte A - parte B - parte C - parte D	<p>Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.</p> <p>A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione. 1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il Singolo Utente di Cripto-attività, o con i Singoli Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1° gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la</p>		Articoli 8, 9, 10, 11 e 12	<p>Art. 8 (Obblighi di adeguata verifica) 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12. 2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.</p> <p>Art. 9 (Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività) 1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attività un'autocertificazione che</p>	



	<p>residenza o le residenze a fini fiscali del Singolo Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.</p> <p>2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo Utente di Cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità</p>			<p>gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto.</p> <p>L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attività, o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027.</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>dell'autocertificazione originale.</p> <p>B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività</p> <p>Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un'Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un'Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.</p> <p>1. Determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione.</p> <p>a) Al momento di stabilire la relazione con l'Entità Utente di Cripto-attività, o con le Entità Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro il 1° gennaio 2027, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la</p>			<p>2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.</p> <p>Art. 10 (Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività)</p> <p>1. Al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione:</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>residenza o le residenze a fini fiscali dell'Entità Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela. Se l'Entità Utente di Cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'Entità Utente di Cripto-attività.</p> <p>b) Se l'autocertificazione indica che l'Entità Utente di Cripto-attività è residente in uno Stato membro, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera l'Entità Utente di Cripto-attività come un Utente</p>			<p>a) il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entità utente di cripto-attività, un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto.</p> <p>L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività, o,</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>Oggetto di Comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Esclusa.</p> <p>2. Determinare se l'Entità ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un'Entità Utente di Cripto-attività, diversa da una Persona Esclusa, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione determina se ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a meno che non determini che l'Entità Utente di Cripto-attività è un'Entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività.</p> <p>a) Determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente</p>			<p>per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entità utente di cripto-attività;</p> <p>b) se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione considera l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>di Cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuto ad applicare le Procedure di adeguata verifica della clientela conformi alla direttiva (UE) 2015/849, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione applica procedure sostanzialmente simili al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.</p> <p>b) Determinare se la Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il</p>			<p>utente di cripto-attività è un soggetto escluso.</p> <p>2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione determina se un'entità utente di cripto-attività, diversa da un soggetto escluso, ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entità utente di cripto-attività è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:</p> <p>a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);</p> <p>b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>Controllo è una Persona Oggetto di Comunicazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera come attendibile un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività o di tale Persona che Esercita il Controllo che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della Persona che Esercita il Controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle Procedure di adeguata verifica della clientela.</p> <p>3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'Entità Utente di Cripto-attività o alle Persone che ne Esercitano il Controllo a seguito del quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di</p>			<p>un'autocertificazione, dell'entità utente di cripto-attività o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto.</p> <p>3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.</p> <p>C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni</p> <p>1. Un'autocertificazione presentata da un Singolo Utente di Cripto-attività o da una Persona che Esercita il Controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo Utente di Cripto-attività o dalla Persona che Esercita il Controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo Utente di Cripto-attività o alla Persona che Esercita il Controllo:</p> <p>a) nome e cognome;</p>			<p>l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione.</p> <p>Art. 11 (Requisiti per la validità delle autocertificazioni)</p> <p>1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:</p> <p>a) nome e cognome; b) indirizzo di residenza;</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>b) indirizzo di residenza;</p> <p>c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;</p> <p>d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;</p> <p>e) data di nascita.</p> <p>2. Un'autocertificazione presentata da un'Entità Utente di Cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'Entità Utente di Cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'Entità Utente di Cripto-attività:</p> <p>a) denominazione legale;</p> <p>b) indirizzo;</p> <p>c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;</p> <p>d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il</p>			<p>c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;</p> <p>d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;</p> <p>e) data di nascita.</p> <p>2. Un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entità utente di cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:</p> <p>a) denominazione legale;</p> <p>b) indirizzo;</p> <p>c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;</p> <p>d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;</p> <p>e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>NIF relativo a ciascuno Stato membro;</p> <p>e) nel caso di un'Entità Utente di Cripto-attività diversa da un'Entità Attiva o da una Persona Esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, tranne se tale Persona che Esercita il Controllo ha presentato un'autocertificazione a norma della parte C, punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità, se non già determinati sulla base delle Procedure di adeguata verifica della clientela;</p> <p>f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'Entità Attiva o una Persona Esclusa.</p> <p>D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale</p>			<p>comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha già presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);</p> <p>f) le informazioni sui criteri che l'entità utente di cripto-attività soddisfa per essere considerata un'entità attiva o un soggetto escluso.</p> <p>3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione è valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>1. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è anche un'Istituzione Finanziaria ai fini della presente direttiva può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'allegato I, sezioni IV e VI, ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.</p> <p>2. Un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, ma tali obblighi restano di competenza del Prestatore di Servizi per le</p>			<p>comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.</p> <p>Art. 12 (Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale)</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che</p>	
--	--	--	--	--	--



	Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.			<p>tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11. il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.</p>	
Sezione IV (Definizioni) - parte A	<p>Si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>A. Cripto-attività Oggetto di Comunicazione</p> <p>1. Per “Cripto-attività” si intendono le cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>2. Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca</p>		<p>Articolo 6</p> <p>Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e), f).</p> <p>Art. 6, comma 2.</p>	<p>1. Ai fini del presente capo si intendono per:</p> <p>a) «Cripto-attività»: le cripto-attività quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;</p> <p>b) «Cripto-attività Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito</p>	



	<p>Centrale o da un'altra autorità monetaria.</p> <p>3. Per “Banca Centrale” si intende un’istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.</p> <p>4. Per “Cripto-attività Oggetto di Comunicazione” si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi delle Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.</p> <p>5. Ai fini del presente allegato, per “Moneta</p>			<p>che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;</p> <p>c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorità monetaria;</p> <p>e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attività che è: 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui è soggetto l'emittente;</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>Elettronica” si intende qualsiasi Cripto-attività che sia:</p> <p>a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;</p> <p>b) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;</p> <p>c) rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa Moneta Fiduciaria;</p> <p>d) accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e</p> <p>e) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l'emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.</p> <p>Il termine “Moneta Elettronica” non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un</p>			<p>f) «Banca Centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla Giurisdizione;</p> <p>2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza</p>	
--	--	--	--	---	--



<p>- parte B</p>	<p>prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.</p> <p>B. Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione</p> <p>1. Per "Prestatore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>2. Per "Gestore di Cripto-attività" si intende una persona che fornisce Servizi di Cripto-attività diversa da un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività.</p>		<p>Art. 6, comma 1, lettere g), h), i), l).</p>	<p>di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.</p> <p>g) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;</p> <p>h) «Gestore di Cripto-attività»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività;</p> <p>i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le</p>	
------------------	--	--	---	---	--



<p>- parte C</p>	<p>3. Per “Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione” si intende qualsiasi Prestatore di Servizi per le Cripto-attività e qualsiasi Gestore di Cripto-attività che presta uno o più Servizi per le Cripto-attività consistenti in Operazioni di Scambio per o per conto di un Utente Oggetto di Comunicazione.</p> <p>4. Per “Servizio per le Cripto-attività” si intende il servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi staking e prestito.</p> <p>C. Operazione Oggetto di Comunicazione</p> <p>1. Per “Operazione Oggetto di Comunicazione” si intende qualsiasi:</p> <p>a) Operazione di Scambio; e</p> <p>b) Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.</p>		<p>Art. 6, comma 1, lettere d), m), n), o), p).</p>	<p>cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;</p> <p>l) «Servizio per le Cripto-attività»: il servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il prestito;</p> <p>d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall’Autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);</p> <p>m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi</p>	
------------------	--	--	---	---	--



	<p>2. Per “Operazione di Scambio” si intende qualsiasi:</p> <p>a) scambio tra Cripto-attività Oggetto di Comunicazione e Monete Fiduciarie; e</p> <p>b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.</p> <p>3. Per “Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione” si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000USD (o importo equivalente in altra valuta).</p> <p>4. Per “Trasferimento” si intende un’operazione che trasferisce una Cripto-attività Oggetto di Comunicazione da o verso l’indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di Cripto-attività, diverso da quello gestito dal Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per conto dello stesso Utente di Cripto-attività, qualora, sulla base delle conoscenze di cui</p>			<p>operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione;</p> <p>n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività oggetto di comunicazione;</p> <p>o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;</p> <p>p) «Trasferimento»: l’operazione di trasferimento di una cripto-attività oggetto di comunicazione da o verso l’indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>dispone il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al momento dell'operazione, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non possa stabilire che l'operazione è un'Operazione di Scambio.</p> <p>5. Per "Moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica).</p> <p>D. Utente Oggetto di Comunicazione 1. Per "Utente Oggetto di Comunicazione" si intende un Utente di Cripto-attività che è una Persona Oggetto di</p>		<p>Art. 6, comma 1, lettere q), r), s), t), u), v), z), aa), bb).</p> <p>Art. 6, comma 3.</p> <p>Art. 6, comma 4, lettera a).</p>	<p>del medesimo utente di cripto-attività, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non può qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);</p> <p>q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non UE;</p> <p>r) «Utente di Cripto-attività»: la persona fisica o l'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;</p> <p>s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attività»: la persona fisica che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione</p>	
--	---	--	---	---	--



<p>- parte D</p>	<p>Comunicazione residente in uno Stato membro.</p> <p>2.Per “Utente di Cripto-attività” si intende una persona fisica o un’Entità che è cliente di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell’esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione. Una persona fisica o un’Entità, diversa da un’Istituzione Finanziaria o da un Prestatore di Servizi per le Cripto- attività con Obbligo di Comunicazione, che agisce in qualità di Utente di Cripto-attività a beneficio o per conto di un’altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di Cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata l’Utente di Cripto-attività. Quando un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione presta un servizio consistente</p>			<p>ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;</p> <p>t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attività»: la persona fisica utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;</p> <p>u) «Entità Utente di Cripto-attività»: l’entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;</p> <p>v) «Entità Utente Preesistente di Cripto-attività»: l’entità utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;</p> <p>z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;</p>	
------------------	---	--	--	---	--



	<p>nell'effettuare Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione come Utente di Cripto-attività in relazione alla suddetta Operazione, a condizione che il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.</p> <p>3. Per "Singolo Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è una persona fisica.</p> <p>4. Per "Singolo Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un Singolo Utente di Cripto-</p>			<p>aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entità o la persona fisica che è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine un'entità quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;</p> <p>bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.</p> <p>5. Per “Entità Utente di Cripto-attività” si intende un Utente di Cripto-attività che è un’Entità.</p> <p>6. Per “Entità Utente Preesistente di Cripto-attività” si intende un’Entità Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.</p> <p>7. Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona di uno Stato membro diversa da una Persona Esclusa.</p> <p>8. Per “Persona di uno Stato membro” in relazione a ciascuno Stato membro si intende un’Entità o una persona fisica che è residente in qualsiasi Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale Stato membro, o il</p>			<p>beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili.</p> <p>L’espressione «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» come definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;</p> <p>3. La persona fisica o l’entità, diversa da una istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario,</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi Stato membro. A tal fine un'Entità quale una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.</p> <p>9. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. Il termine «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretato in modo</p>			<p>firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerato un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r). È un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entità a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), a condizione che</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>coerente con il termine «titolare effettivo» quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>10. Per "Entità Attiva" si intende un'Entità che soddisfa uno dei seguenti criteri:</p> <p>a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;</p> <p>b) tutte le attività dell'Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale</p>		<p>Art. 6, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).</p> <p>Art. 6, comma 5.</p> <p>Art. 6, comma 6.</p> <p>Art. 6, comma 7.</p> <p>Art. 6, comma 8.</p>	<p>il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.</p> <p>4. Ai fini del presente capo si intendono per:</p> <p>a) «Entità Attiva» si intende un'entità che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;</p> <p>2) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze</p>	
--	--	--	---	---	--



	<p>diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;</p> <p>c) l'Entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;</p> <p>d) l'Entità non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta</p>			<p>dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;</p> <p>3) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;</p> <p>e) l'Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;</p> <p>o</p> <p>f) l'Entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:</p> <p>i) è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione</p>			<p>dalla data della sua organizzazione iniziale;</p> <p>4) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;</p> <p>5) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o</p> <p>6) l'entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:</p> <p>6.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose,</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;</p> <p>ii) è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;</p> <p>iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;</p> <p>iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e</p>			<p>caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;</p> <p>6.2) nella giurisdizione di residenza è esente dall'imposta sul reddito;</p> <p>6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;</p> <p>6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità o a una sua suddivisione politica.</p> <p>E. Persona esclusa</p> <p>1. Per "Persona Esclusa" si intende</p> <p>a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;</p> <p>b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a);</p> <p>c) un'Entità Statale;</p> <p>d) un'Organizzazione Internazionale;</p> <p>e) una Banca Centrale; o</p>			<p>natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità;</p> <p>6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica;</p> <p>b) «Soggetto Escluso»: un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entità collegata della stessa; un'entità statale; un'organizzazione</p>	
--	---	--	--	--	--



<p>- parte E</p>	<p>f) un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera b).</p> <p>2. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.</p> <p>3. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la</p>			<p>internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla lettera f), numero 2);</p> <p>c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata;</p> <p>d) «Istituzione di Custodia»: l'entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:</p> <p>1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente</p>	
------------------	---	--	--	---	--



	<p>determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.</p> <p>4. Per "Istituzione di Deposito" si intende qualsiasi Entità che:</p> <p>a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o</p> <p>b) detiene Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.</p> <p>5. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:</p> <p>a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:</p> <p>i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegna, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;</p> <p>ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o</p>			<p>con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e</p> <p>2) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;</p> <p>e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;</p> <p>f) «Entità di Investimento»: l'entità che alternativamente:</p> <p>1) svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:</p> <p>1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;</p> <p>1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o</p> <p>1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi; o</p> <p>b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento descritta alla parte E, punto 5, lettera a).</p> <p>Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se</p>			<p>di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi;</p> <p>2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al numero 1);</p> <p>g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;</p> <p>h) «Entità Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.</p> <p>Ai fini della parte E, punto 5), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Oggetto di Comunicazione per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per clienti o per conto di clienti. Il termine «Entità di Investimento» non include un'Entità che è un'Entità Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 10, lettere da b) a e). Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituto</p>			<p>agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresì:</p> <p>1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;</p> <p>2) le entità controllate, ovvero le entità che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entità giuridica distinta, a</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>finanziario” di cui all’articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/849.</p> <p>6. Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di un’impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.</p> <p>7. Per “Entità Statale” si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.</p> <p>a) Per “parte integrante” di una giurisdizione si intende</p>			<p>condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <p>2.1) l’entità è interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;</p> <p>2.2) gli utili netti dell’entità sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o più entità statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;</p> <p>2.3) il patrimonio dell’entità è attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento;</p> <p>i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un’organizzazione sovranazionale):</p> <p>1) costituita principalmente da governi;</p> <p>2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che nessuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.</p> <p>b) Per "Entità Controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:</p> <p>i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;</p> <p>ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto</p>			<p>simile con la giurisdizione competente; e</p> <p>3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.</p> <p>l) «Attività Finanziaria»: valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;</p> <p>m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato; e</p> <p>iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.</p> <p>c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Fatto salvo quanto precede, tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.</p> <p>8. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente</p>			<p>beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;</p> <p>n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;</p> <p>o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):</p> <p>a) costituita principalmente da governi;</p> <p>b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e</p> <p>c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.</p> <p>9. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su</p>			<p>riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;</p> <p>p) «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;</p> <p>q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.</p> <p>10. Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un’Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un’Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una</p>			<p>prestito in base o in riferimento al contratto. L’espressione valore maturato non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione: 1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; 2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell’evento assicurato; 3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.</p> <p>11. Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.</p> <p>12. Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo</p>			<p>registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;</p> <p>4) quale dividendo all’assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purché il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o</p> <p>5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l’importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;</p> <p>5. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell’entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.</p> <p>13. Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.</p> <p>14. Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che</p>			<p>dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entità è esistita, l'attività si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di crypto-attività oggetto di comunicazione.</p> <p>6. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o crypto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.</p> <p>7. La definizione di entità di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entità qualificabile come entità attiva perché soddisfa uno</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, il termine "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:</p> <p>a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;</p> <p>b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;</p> <p>c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo</p>			<p>dei requisiti di cui al comma 4, lettera <i>a</i>), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di "istituto finanziario" di cui all'articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.</p> <p>8. Ai fini della definizione di entità statale di cui alla lettera <i>h</i>) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito è, in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.</p>	
--	--	--	--	---	--



	<p>del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;</p> <p>d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o</p> <p>e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.</p> <p>F. Varie 1. Per "Procedure di adeguata verifica della clientela" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo</p>		<p>Art. 6, comma 4, lettere r), s), t), u). Art. 6, comma 9.</p>	<p>r) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione; s) «Entità Collegata» di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'Entità; t) «Succursale»: un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Tutte le</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>di Comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o obblighi analoghi cui è soggetto tale Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.</p> <p>2. Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.</p> <p>3. Un’Entità è un’“Entità Collegata” di un’altra Entità se una delle due Entità controlla l’altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’Entità.</p> <p>4. Per “Succursale” si intende un’unità, un’impresa o un ufficio di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è considerato una succursale nell’ambito del regime regolamentare di una</p>			<p>unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un’unica giurisdizione sono considerati un’unica succursale;</p> <p>u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui è soggetto il medesimo prestatore.</p> <p>8. [...]</p> <p>9. Ai fini del presente Capo si intendono per:</p> <p>a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti»: un accordo tra l’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.</p> <p>5. Per “Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti” si intende un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione II, parte B, del presente allegato quale determinato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 11.</p> <p>6. Per “Giurisdizione Qualificata Non-UE” si</p>			<p>quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorità competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attività, considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva;</p> <p>b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono</p>	
--	---	--	--	---	--



<p>- parte F</p>	<p>intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.</p> <p>7. Per “NIF” si intende un Numero di Identificazione Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un Numero di Identificazione Fiscale). Il NIF è qualsiasi numero o codice utilizzato da un’ autorità competente per identificare un contribuente.</p> <p>8. Per “Servizio di Identificazione” si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività.</p>		<p>Art. 6, comma 1, lettere cc), dd).</p>	<p>identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l’Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed è indicata nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e sul sito dell’Agenzia delle entrate;</p> <p>c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell’Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.</p> <p>cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un’ autorità preposta per identificare un contribuente;</p>	
------------------	--	--	---	--	--



				dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione europea al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un utente di cripto-attività;	
Sezione V (Efficace attuazione) - parte A - parte B - parte C - parte D - parte E - parte F	A. Norme per l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e di verifica di cui alla sezione III in relazione agli Utenti di Cripto-attività. 2. Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le		Art. 14, commi 1 e 2 (Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni).	1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione. 2. il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle	



	<p>informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impedisce all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni Oggetto di Comunicazione.</p> <p>B. Norme che impongono ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività</p>			<p>attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del periodo entro il quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è tenuto a comunicare le informazioni se queste ultime sono oggetto di comunicazione a norma della sezione II.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un'ingiunzione in tal senso nei confronti dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 3.</p> <p>C. Procedure amministrative per verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III.</p> <p>D. Procedure amministrative intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le</p>		<p>Le parti C e D non necessitano di recepimento in quanto al fine della verifica del rispetto degli obblighi posti in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obblighi di comunicazione si ritengono sufficienti gli ordinari poteri di accertamento in capo all'Amministrazione finanziaria previsti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600.</p>		
--	--	--	--	--	--



	<p>Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.</p> <p>E. Procedura amministrativa per l'autorizzazione di un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività</p> <p>L'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'autorizzazione ai Prestatori di Servizi per le Cripto-attività in conformità del regolamento (UE) 2023/1114 comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, all'autorità competente a norma della presente direttiva, qualora si tratti di un'autorità differente, un elenco di tutti i Prestatori di</p>		<p>Articolo 16 (Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività).</p>	<p>1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.</p>	
--	---	--	---	---	--



	<p>Servizi per le Cripto-attività autorizzati.</p> <p>F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività</p> <p>1. Un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, si registra, a norma dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 7, presso l'autorità competente dello Stato membro, determinato conformemente alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b, c) o d), o parte B, prima della fine del periodo entro il quale tale Gestore deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B. Se detto Gestore di Cripto-attività soddisfa le condizioni di cui alla sezione I, parte A, punto 2, lettera a), b), c) o d) o parte B rispettivamente, in più di uno Stato membro, si registra, a norma dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 7, presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri,</p>		<p>Articolo 15 (Registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività).</p>	<p>2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.</p> <p>1. Un gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle Entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.</p> <p>2. Il gestore di cripto-attività che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in più di</p>	
--	--	--	--	--	--



	<p>prima della scadenza del periodo entro il quale il Gestore di Cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui alla sezione II, parte B.</p> <p>In deroga alla parte F, punto 1, primo comma, un Gestore di Cripto-attività che è un Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione quale definito nella sezione IV, parte B, punto 3, non si registra presso l'autorità competente di uno Stato membro in cui detto Gestore di Cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui, rispettivamente, alle sezioni II e III a norma della sezione I, parte C, D, E, F, G o H, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati da detto Gestore di Cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro.</p> <p>2. Al momento della registrazione, il Gestore di Cripto-attività comunica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione</p>			<p>uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.</p> <p>3. Non è tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi da 3 a 8, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.</p> <p>4. Al momento della registrazione, il gestore di</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>unica, determinato conformemente alla parte F, punto 1, le seguenti informazioni:</p> <p>a) nome;</p> <p>b) indirizzo postale;</p> <p>c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>d) eventuale NIF rilasciato al Gestore di Cripto-attività;</p> <p>e) gli Stati membri in cui gli Utenti Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione III, parti A e B;</p> <p>f) qualsiasi Giurisdizione Qualificata Non-UE di cui alla sezione I, parte C, D, E, F o H.</p> <p>3. Il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la</p>			<p>cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:</p> <p>a) denominazione;</p> <p>b) indirizzo postale;</p> <p>c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</p> <p>d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attività;</p> <p>e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;</p> <p>f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8.</p> <p>5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.</p> <p>6. Il gestore di cripto-attività comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.</p> <p>7. Il gestore di cripto-attività è cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività se:</p> <p>a) il gestore di cripto-attività notifica all'Agenzia delle entrate di non avere più utenti oggetto di</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>registrazione unica le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 2.</p> <p>4. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Cripto-attività un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.</p> <p>5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica può cancellare un Gestore di Cripto-attività dal registro dei Gestori di Cripto-attività nei seguenti casi:</p> <p>a) il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro di non avere più Utenti Oggetto di Comunicazione nell'Unione;</p> <p>b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Cripto-attività abbia cessato le attività;</p>			<p>comunicazione nell'Unione Europea;</p> <p>b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto-attività abbia cessato le attività;</p> <p>c) il gestore di cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);</p> <p>d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.</p> <p>8. Se un gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attività.</p> <p>9. Un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro è stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>c) il Gestore di Cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione IV, parte B, punto 2;</p> <p>d) lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.</p> <p>6. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, che abbia Utenti Oggetto di Comunicazione residenti nell'Unione e non sia registrato a norma del presente paragrafo. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 25 <i>bis</i>, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli</p>			<p>ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si può registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.</p> <p>10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>obblighi nell'ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Cripto-attività possa operare all'interno dell'Unione.</p> <p>7. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, fatto salvo l'articolo 25 <i>bis</i>, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell'articolo 8 <i>bis quinquies</i>, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.»».</p>				
--	--	--	--	--	--



White: Articles/paragrafos where transposition is required (Bianco:
Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragrafos where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragrafos where transposition is not required (Blu:
Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragrafos have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



RELAZIONE TECNICA

CAPO I

Art. 1

(Disposizioni generali)

La disposizione delinea la struttura del decreto e la sua suddivisione interna.

CAPO II

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»)

La disposizione, che presenta natura procedurale, modifica il d.lgs. n. 29 del 2014 aggiungendo all'art. 5 il comma 1.2, modificando il comma 1-*quater* e inserendo l'art. 5-*bis* in materia di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera.

L'Agenzia delle entrate provvederà all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»)

La disposizione, che presenta natura procedurale, modifica il d.lgs. n. 100 del 2020 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»)

La disposizione, che presenta natura procedurale, modifica in chiave additiva gli artt. 2, 11 e 14 del d.lgs. n. 32 del 2023 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.



Art. 5

(Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari)

L'articolo modifica le disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari con gli Stati esteri basato sul Common reporting standard (CRS) di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.

Il comma 1 modifica l'art. 5 della citata legge al fine di introdurre, dal 1° gennaio 2026, nuovi obblighi per le istituzioni finanziarie introducendo i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

In particolare, i commi *2-bis* e *2-ter* prevedono che, per quanto riguarda i conti finanziari di entità non finanziarie passive, le istituzioni finanziarie dovranno acquisire le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sull'entità. Tali informazioni dovranno essere acquisite, inoltre, anche con riferimento alle quote nel capitale di rischio detenute, in un'entità di investimento, da una persona oggetto di comunicazione, di cui alla definizione rilevante ai fini dello scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS.

Con il comma *2-quater*, si prevede che, per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, se non sono già presenti nei database delle istituzioni finanziarie, potranno essere acquisite entro il 31 dicembre 2027.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

Art. 6

(Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività)

La disposizione introduce alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo relativo allo scambio automatico di informazioni su operazioni in cripto-attività.

Art. 7

(Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione)

La disposizione individua i criteri in base ai quali i Prestatori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sono soggetti agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal presente Capo.

Il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione delle norme del Capo III, ovvero quali sono i soggetti sui quali ricadono gli adempimenti ivi previsti.



Il comma 2 precisa che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che opera in Italia mediante una succursale è soggetto agli obblighi disciplinati dal Capo III per le operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite la succursale stessa.

I commi da 3 a 8 indicano in quali casi un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è soggetto agli obblighi previsti dal Capo III.

Il comma 9 ribadisce che le disposizioni previste ai commi da 3 a 8 si applicano solo a condizione che gli adempimenti espletati in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano equivalenti a quelli previsti dall'Allegato VI della citata direttiva 2011/16/UE.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Obblighi di adeguata verifica)

La disposizione stabilisce al comma 1 che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.

Il comma 2 prevede che un utente di cripto-attività sia considerato utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui viene identificato come tale sulla base delle procedure di adeguata verifica di cui ai successivi articoli da 9 a 12.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività)

La disposizione di natura procedurale prevede le modalità di adeguata verifica che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire per identificare le persone fisiche utenti di cripto-attività.

Art. 10

(Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività)

La disposizione stabilisce le procedure di adeguata verifica che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono seguire per identificare le entità utenti di cripto-attività.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norme aventi carattere procedurale.

Art. 11



(Requisiti per la validità delle autocertificazioni)

La disposizione al comma 1 prevede i requisiti necessari al fine di considerare valida un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo su un'entità.

Il comma 2 definisce i requisiti necessari al fine di considerare valida un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività.

Il comma 3, infine, prevede una deroga alla indicazione del NIF nelle autocertificazioni dei soggetti residenti in una Giurisdizione qualificata non-UE, nei casi in cui tale Giurisdizione non abbia emesso il NIF oppure nella medesima Giurisdizione non esista un obbligo di raccolta del NIF.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale)

La disposizione al comma 1 stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sono anche istituzioni finanziarie possono eseguire le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste, ai fini dello scambio di informazioni su conti finanziari, per conti nuovi di persone fisiche e di entità, di cui all'allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Il medesimo comma prevede, inoltre, che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione ottenuta per altri fini – quale, ad esempio, la certificazione rilasciata dalle Autorità estere al fine dell'applicazione delle ritenute convenzionali - a condizione che la stessa soddisfi i requisiti previsti dall'art. 11.

Il comma 2 prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, al fine dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, può avvalersi di terzi; il prestatore di servizi per le cripto-attività, resta, in ogni caso, responsabile del corretto assolvimento di tali obblighi.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

(Obblighi di comunicazione)

La disposizione individua la decorrenza degli obblighi di comunicazione e le informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Il termine per la trasmissione delle informazioni è fissato nella data del 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, a decorrere dal 2027 (anno in cui deve avvenire il primo scambio di informazioni).



Il comma 2 prevede alcune disposizioni particolari per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che utilizzano un servizio di identificazione messo a disposizione di uno Stato membro o dall'Unione Europea.

I commi da 3 a 5 contengono chiarimenti in ordine alla moneta fiduciaria in cui esprimere gli importi lordi aggregati versati e ricevuti, nonché al valore equo di mercato e all'indicazione della moneta fiduciaria.

Il comma 6 dispone l'esonero dalla comunicazione del luogo di nascita dell'utente di cripto-attività o delle persone che esercitano il controllo per il prestatore di servizi per le cripto-attività che non possiede tale dato e non è tenuto a ottenerla in virtù di obblighi normativi o regolamentari.

Il comma 7 stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi precedenti se comunica tali informazioni in una giurisdizione non UE, sulla base di un accordo qualificante effettivo tra Autorità Competenti della medesima giurisdizione e della giurisdizione di residenza dell'utente oggetto di comunicazione.

Il comma 8, infine, prevede una deroga alla comunicazione del NIF per i soggetti residenti in una Giurisdizione qualificata non-UE, nei casi in cui tale Giurisdizione non abbia emesso il NIF oppure nella medesima Giurisdizione non esista un obbligo di raccolta del NIF.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

(Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni)

La disposizione individua ulteriori disposizioni per garantire un'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica.

Il comma 1 prevede l'obbligo, per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di impedire all'utente di cripto-attività che non fornisce le informazioni lo svolgimento delle operazioni oggetto di comunicazione. Tale obbligo scatta a seguito dell'invio, da parte del citato Prestatore di servizi, di due solleciti successivi alla prima richiesta, e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio di tale prima richiesta.

Il comma 2 prevede l'obbligo, per il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e agli obblighi di comunicazione fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Il comma 3 prevede che nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari di cui di cui all'art. 10, comma 1-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, ovvero, dalla data di decorrenza degli effetti del d.lgs. n. 173 del 2024, recante il testo unico delle sanzioni, ove sono state trasfuse tali disposizioni, dall'art. 35, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 173 del 2024.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 15

(Registrazione unica di un gestore di cripto-attività)

La disposizione disciplina le modalità di registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività definiti dall'art. 3, par. 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché la cancellazione dal registro dei gestori di cripto-attività e le conseguenze derivanti dalla cancellazione, rinviando ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività)

La disposizione prevede l'invio all'Agenzia delle entrate, da parte di Banca d'Italia e CONSOB, ciascuno per i soggetti dallo stesso autorizzati, dell'elenco dei Prestatori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno con le modalità definite da apposito provvedimento.

Le Autorità nazionali che, per effetto del decreto legislativo, svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Sul punto si evidenzia che la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) hanno un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria.

Pertanto, dette Autorità provvederanno all'attuazione dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Disposizioni in materia di protezione di dati personali)

L'articolo introduce disposizioni in materia di dati personali. Il comma 1, in particolare, prevede che l'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi di trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679.

Il comma 2, inoltre, prevede specifici obblighi di informazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.



Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18
(Norme di esecuzione)

La disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13.

Al comma 2 è stabilito che l'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *b*), è pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale*".

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio Legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (legge di delegazione europea 2024), Allegato A, delega il Governo a adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva 2011/16/UE, che stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri dell'Unione Europea cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni al fine di:

- migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere;
- ridurre la portata degli incentivi e dei vantaggi che conducono a una concorrenza fiscale dannosa, comprese la lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, mediante misure di trasparenza relative ai *ruling* fiscali, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle relazioni paese per paese delle imprese multinazionali;
- promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali facilitando l'individuazione dei redditi e delle attività transfrontalieri.

In tale contesto, la direttiva (UE) 2023/2226, in recepimento con il presente schema di decreto legislativo, è volta ad ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE, al fine di includere ulteriori categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività, e di disciplinarne le relative norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni, con l'obiettivo di prevenire la frode, l'evasione e l'elusione fiscale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.



Con il presente schema decreto legislativo viene data attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel corso del tempo, è stata emendata numerose volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione, mediante i quali è stato ampliato l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari (direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, le cui disposizioni, rinvenibili nella legge 18 giugno 2015, n. 95, sono state attuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015); ai *ruling* preventivi transfrontalieri (direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32); alla rendicontazione *Paese per Paese* (direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017); all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60); ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione (direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100); alle transazioni di beni e servizi offerti tramite piattaforme digitali (direttiva (UE) 2021/514, c.d. DAC 7, recepita con il decreto legislativo 1° marzo 2023 n. 32).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni di cui agli **articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20**, del presente schema di decreto legislativo non presentano un'incidenza sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'**articolo 2** del presente schema di decreto legislativo incide sul decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Detto articolo si compone di un unico comma e, in particolare, **la lettera a)** introduce nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014, un nuovo comma 1.2., al fine di stabilire nuovi obblighi di comunicazione, entro specifiche scadenze, a carico dei servizi di collegamento, ossia degli uffici designati per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del medesimo decreto.

Al riguardo, viene disposto che, entro il 31 dicembre 2025, i servizi di collegamento devono comunicare alla Commissione almeno cinque - in luogo delle attuali quattro - delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.



La lettera b) integra il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 29 del 2014 - in forza del quale l'obbligo di scambio diretto con gli altri Stati membri delle informazioni relative ai *ruling* preventivi transfrontalieri non si applica qualora il *ruling* riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche - al fine di disporre un'eccezione a tale esclusione. Per effetto della modifica recata, ricorre comunque l'obbligo di scambio delle informazioni al verificarsi delle seguenti condizioni: *i)* il *ruling* preventivo transfrontaliero viene emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026; *ii)* l'importo dell'operazione o delle serie delle operazioni oggetto del *ruling* è superiore alla soglia di 1.500.000 euro - o all'importo equivalente in altra valuta - ove tale importo sia indicato nel *ruling*.

Per una corretta determinazione della seconda condizione si prevede che se la soglia di 1.500.000 euro riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del *ruling* preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante; nel caso in cui, invece, i medesimi beni, servizi o attività siano oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Inoltre, per garantire la proporzionalità e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i *ruling* sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.

La lettera c) stabilisce misure in tema di comunicazione e trasmissione del numero di identificazione fiscale (di seguito, NIF), recependo il nuovo art. 27-*quater* della direttiva 2011/16/UE. In particolare, viene inserito, dopo l'articolo 5, l'articolo 5-*bis*, rubricato "*Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera*". Il comma 1, dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a *ruling* preventivo transfrontaliero così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h-*bis*), viene indicato, ove possibile, anche il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal *ruling* preventivo transfrontaliero.

Il comma 3 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove possibile, il NIF attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.

Il comma 4 dispone, infine, che l'Agenzia delle entrate, comunica - nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 - anche le informazioni relative al NIF, ricevute sulla base delle disposizioni dei commi precedenti.

L'articolo 3, composto da un comma unico, modifica gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, attuativo della direttiva (UE) 2018/822 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Con il decreto legislativo n. 100 del 2020 sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni sui termini e le modalità di comunicazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate, da parte degli intermediari e del contribuente, di informazioni sui "meccanismi di pianificazione fiscale" potenzialmente aggressiva aventi almeno un elemento transfrontaliero.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 100 del 2020 disciplina le ipotesi in cui i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione, come sopra evidenziati, possono esserne esonerati al ricorrere di determinate condizioni.

Con specifico riferimento all'obbligo di comunicazione degli intermediari/professionisti, la tutela del segreto professionale non preclude l'obbligo di comunicazione, tant'è che la norma (articolo 3, comma 4) ne dispone l'esonero limitatamente alle informazioni ricevute dal cliente, o ottenute nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo, in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La relativa previsione, anche se opera in un ambito e con presupposti diversi, si ispira alla normativa antiriciclaggio (articolo 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Un'ulteriore fattispecie di esonero - valida per intermediari e contribuenti - ricorre laddove dalla trasmissione delle informazioni possa emergere una responsabilità penale, a garanzia dal rischio di autoincriminazione (*nemo tenetur se detegere*) (articolo 3, comma 5).

In questo quadro normativo si inseriscono le modifiche apportate dal presente articolo - la cui *ratio* risiede nella necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e altri - al fine di eliminare il rischio che le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 100



del 2020, abbiano come conseguenza quella di imporre comunque al professionista che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del suindicato articolo 3, di informare ogni altro intermediario coinvolto, che non sia il suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate cui il medesimo è tenuto.

Congiuntamente, mediante un'integrazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 100 del 2020 viene esclusa dalle informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate l'identificazione degli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione.

Da ultimo, viene integrata la lettera c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 100 del 2020, al fine di specificare che la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero da comunicare all'Agenzia delle entrate, deve includere, altresì, il nome con il quale il meccanismo è comunemente noto, la descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

L'articolo 4, composto da un comma unico, modifica gli articoli 2, 11 e 14, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, attuativo della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE, prevedendo l'obbligo di comunicazione delle transazioni di beni e servizi offerti tramite piattaforme digitali.

Tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2023 viene inserita quella di "Servizio di Identificazione", da intendersi quale processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.

Conseguentemente, tra le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si aggiungono quelle indicate nella novella lettera d), ossia "*l'identificativo del servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione*", se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore, tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore. In tale evenienza non occorre comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione, le informazioni relative al venditore/persona fisica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) (ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; la data di nascita), né quelle relative al venditore/entità di cui al successivo comma 2, lettere



da b) a f) (ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; il numero di registrazione dell'attività; f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata).

Viene, infine, modificato l'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo n. 32 del 2023, concernente la *"Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione"*, al fine di prevedere che sia direttamente l'Agenzia delle entrate - e non più la Commissione europea su sua richiesta - a cancellare dal registro centrale, al verificarsi delle ipotesi contemplate dal medesimo comma 4 articolo 14, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'**articolo 5** del presente schema decreto legislativo incide sulla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante *"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri"*.

Nello specifico, il comma 1 modifica l'art. 5 della citata legge n. 95 del 2015 al fine di introdurre modifiche per rafforzare la trasparenza delle informazioni sui conti finanziari e sul controllo delle entità. Dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie, relativamente alle persone fisiche che esercitano il controllo su entità non finanziarie passive, dovranno acquisire anche le informazioni sui ruoli svolti da tali persone. Inoltre, le informazioni sui ruoli esercitati dalle persone oggetto di comunicazione devono essere acquisite anche con riguardo alle quote di capitale di rischio detenute in entità di investimento.

Vengono introdotte, inoltre, disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari con quella in materia di scambio automatico di informazioni su cripto-attività.

Come sopra accennato, la disciplina in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari è completata dalle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, il quale sarà oggetto di apposite modifiche al fine di aggiornare le disposizioni ivi previste con quelle della Direttiva 2023/2226 in argomento e con quelle stabilite in ambito OCSE con il documento *"Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard"* del 2022.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.



Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. In particolare, le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo è stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie ivi disciplinate.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni di cui agli **articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20**, del presente schema di decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

L'**articolo 3**, al comma 1, lettera a), introduce la definizione di "cliente", da intendersi come qualsiasi intermediario o contribuente interessato che riceve servizi, tra cui assistenza, consulenze o indicazioni, da un intermediario soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Tale definizione è correlata all'introduzione nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 100 del 2020 del comma 6-*bis*, con il quale, al fine di tenere conto di quanto previsto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, e altri, è stato previsto che, nei casi di esonero di cui ai commi 4 e 5, se l'intermediario è soggetto al segreto professionale in relazione a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica (obbligo che certamente ricorre per i dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati), quest'ultimo è obbligato a informare senza indugio, solo il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. Il professionista è, dunque, esonerato dall'obbligo di notificare a un eventuale altro intermediario, che non sia il suo cliente, gli obblighi di comunicazione che spettano a tale intermediario.

Inoltre, tra le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, viene inserita quella di "Servizio di Identificazione", da intendersi quale processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore. Nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del venditore, non è necessario comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e), e comma 2, lettere da b) a f).

L'**articolo 6** dello schema di decreto legislativo elenca le definizioni dei termini utilizzati nel Capo III del provvedimento. Si tratta di nozioni caratteristiche della disciplina, quali il concetto di cripto-attività (comma 1, lettera a)) di prestatore di servizi per le cripto-attività (comma 1, lettera g)), di gestore di cripto-attività (comma 1, lettera h)), di servizi per le cripto-attività (comma 1, lettera l)).

Le nozioni di cripto-attività, di prestatore di servizi per le cripto-attività e di gestore di servizi per le cripto-attività sono individuate mediante espliciti riferimenti alle definizioni previste



nel Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. Regolamento MiCA), cui anche la DAC8 rinvia.

Le nozioni di persone fisica utente di cripto-attività (comma 3, lettera s)) e di entità utente di cripto-attività (comma 3, lettera u)) sono rilevanti al fine dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela. In particolare, oltre alla distinzione tra utenti persone fisiche e utenti entità, è rilevante quella tra utenti (sia persone fisiche sia entità) che instaurano un rapporto con un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dal 1° gennaio 2026 e utenti che, invece, alla medesima data, hanno già un rapporto con il prestatore di servizi, definiti utenti preesistenti.

Due ulteriori definizioni, specifiche dello scambio di informazioni su cripto-attività, sono quelle di servizio di identificazione (comma 1, lettera dd)) e di indirizzo di registro distribuito (comma 1 lettera ee)).

Alcune nozioni sono completate dalle disposizioni chiarificatrici presenti in ulteriori commi, quali, la nozione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), che è completata dalle previsioni di cui al comma 2.

Le nozioni di entità attiva, istituzione finanziaria, istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento, impresa di assicurazioni specificata, entità statale, organizzazione internazionale, attività finanziaria quota nel capitale di rischio, contratto di assicurazione, contratto di rendita, contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato, valore maturato, di cui ai commi da 4 a 8 sono coerenti con quelle rilevanti al fine dello scambio automatico di informazioni su conti finanziari previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015.

Il comma 4, inoltre, contiene le definizioni rilevanti al fine dell'individuazione dei soggetti esclusi, definiti dalla lettera b).

Nella lettera l) del comma 4 è presente la definizione di attività finanziaria rilevante al fine dello scambio automatico di informazioni su cripto-attività.

Il comma 9 contiene le definizioni rilevanti al fine della individuazione dei Paesi, diversi dagli Stati membri dell'Unione Europea, con i quali potranno essere scambiate le informazioni su cripto-attività sulla base della disciplina prevista dal decreto in commento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni di cui al Capo I (**articolo 1**), al Capo III (**articoli da 6 a 18**) e al Capo IV (**articoli 19 e 20**), del presente schema di decreto legislativo non fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa. In merito alla disciplina di cui al Capo III, si segnala infatti che, al fine del recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina unionale in materia di scambio automatico di informazioni su cripto-attività, si è optato per l'adozione di un provvedimento normativo autonomo in considerazione del fatto che, per effetto dell'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività, si è resa necessaria l'introduzione di un quadro normativo complesso, costituito da obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a carico dei citati prestatori di servizi per le cripto-attività e obblighi posti in capo all'Agenzia delle entrate, nonché alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Sono quindi state adottate nuove disposizioni normative in materia di scambio di informazioni relativo alle cripto-attività, con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Al contrario, con il Capo II (**articoli da 2 a 5**) si interviene con la tecnica della novella legislativa sul quadro normativo già esistente.

In particolare:

- l'**articolo 2** modifica il D.Lgs. n. 29 del 2014 (che ha recepito la DAC 1);
- l'**articolo 3** modifica il D.Lgs. n. 100 del 2020 (che ha recepito la DAC 6);
- l'**articolo 4** modifica il D.Lgs. n. 32 del 2023 (che ha recepito la DAC 7); e
- l'**articolo 5** modifica la legge n. 95 del 2015 (che contiene le disposizioni nazionali in materia di scambio automatico su conti finanziari di cui alla DAC 2).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non sono presenti deleghe aperte sul medesimo analogo oggetto.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni di cui agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20**, del presente schema di decreto legislativo non prevedono atti successivi attuativi.

Al contrario, con riferimento allo scambio automatico di informazioni su cripto-attività, il Capo III dello schema di decreto legislativo rinvia ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità e dei termini di attuazione dello scambio di informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (**art. 18, comma 1**), nonché delle modalità di registrazione, dei gestori per le cripto-attività, presso la medesima Agenzia delle entrate (**art. 15, comma 10**).

L’articolo **16, comma 2**, prevede, inoltre, che con provvedimento emanato d’intesa tra l’Agenzia delle entrate, la Banca d’Italia e la CONSOB, sono individuate le modalità di trasmissione degli elenchi dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato.

Il rinvio contenuto nelle citate disposizioni si è reso necessario in considerazione degli aspetti di carattere tecnico, da definire attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni di settore.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Al fine della predisposizione del presente schema normativo non è stato necessario l’utilizzo di dati e riferimenti statistici atteso che l’oggetto del provvedimento è costituito da disposizioni di carattere meramente procedurale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con il presente decreto legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa del settore fiscale, (c.d. DAC 8).

L’intervento normativo si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali transfrontaliere attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni tra amministrazioni. Lo schema di decreto legislativo intende codificare l’istituzione di un quadro per la segnalazione e lo scambio di informazioni sulle cripto-attività in una duplice modalità: da un lato mediante le segnalazioni dei prestatori di servizi di cripto-attività, i quali devono attuare procedure di adeguata verifica per individuare utenti di cripto-attività soggetti a obbligo di comunicazione sulle pertinenti operazioni; dall’altro lato l’Agenzia delle entrate deve comunicare alle Autorità competenti degli altri Stati membri e delle Giurisdizioni qualificate non-UE, mediante scambio automatico di informazioni, alcune notizie riguardanti gli utenti soggetti a segnalazione, i servizi di cripto-attività e le transazioni segnalabili.

La citata direttiva, in primo luogo, ha aggiunto, tra le categorie di reddito oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell’art. 8 della DAC 1, i redditi derivanti da dividendi su conti non di custodia. Considerato il rinvio mobile, presente nell’art. 5 del D.Lgs. n. 29 del 2014, al citato art. 8 della DAC 1, non è stato necessario novellare in tal senso l’art. 5 del D.Lgs. n. 29 del 2014.

Mediante il recepimento della DAC 8, gli Stati membri potranno utilizzare le informazioni per valutare, amministrare e applicare la legislazione nazionale riguardante le imposte comprese nell’ambito di applicazione della Direttiva, nonché l’IVA e le altre imposte indirette, i dazi doganali e le normative antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

La Direttiva, inoltre, riforma il sistema di segnalazione dei codici di identificazione fiscale (TIN) proponendo un approccio a tre fasi per un nuovo set di obblighi di segnalazione riguardanti il TIN. La prima azione, da attuarsi entro la fine del 2025 e applicabile dal 2026, prevede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza da parte di entità e individui inclusi nell’ambito di applicazione. La seconda da attuarsi entro la fine del 2027 e applicabile dal 2028, prevede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza, ove possibile, per quanto riguarda: le persone i cui ruling transfrontalieri avanzati o accordi di determinazione del prezzo di trasferimento



sono soggetti a scambio automatico di informazioni; le entità costituenti i gruppi di imprese multinazionali tenuti a presentare una relazione paese per paese; le persone che probabilmente saranno interessate da accordi transfrontalieri segnalabili.

Ogni volta che l'Autorità competente è in possesso dei TIN, tali informazioni devono essere incluse nelle comunicazioni. La terza azione, da attuarsi entro la fine del 2029 e applicabile dal 2030, richiede la segnalazione dei TIN emessi dallo Stato membro di residenza per quanto riguarda i redditi da lavoro, le indennità per i direttori di azienda e le pensioni. Attualmente, gli Stati membri hanno solo l'obbligo di "adoperarsi per includere" i TIN nelle loro comunicazioni riguardanti queste categorie. Inoltre, gli Stati membri dovranno adoperarsi per garantire che tutte le entità con obbligo di comunicazione di informazioni soggette a scambio automatico, possano confermare, tramite mezzi elettronici e esclusivamente per scopi di validazione, la correttezza delle informazioni relative al TIN dei contribuenti rilevanti.

L'Allegato I della DAC 8, inoltre, modifica l'Allegato I della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2014/107/UE, in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari al fine di integrare tale scambio con ulteriori informazioni – alcune già in possesso delle istituzioni finanziarie, altre da chiedere alle persone oggetto di comunicazione – e renderlo, quindi, più efficace.

Le citate modifiche, inoltre, sono finalizzate a coordinare la disciplina dello scambio automatico di informazioni su conti finanziari con quella, che la DAC 8 intende introdurre, in materia di scambio automatico di informazioni su cripto-attività, che vede, quali soggetti obbligati, anche le istituzioni finanziarie.

La DAC 8, infine, mediante l'introduzione, nel corpo della DAC 1, dell'articolo 8 *bis quinquies* e dell'Allegato VI, intende estendere lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri e con le Giurisdizioni Qualificate Non-UE alle operazioni in cripto-attività. Lo scambio automatico di informazioni su cripto-attività, in particolare, verrà effettuato mediante una procedura standardizzata basata sul *Crypto-asset reporting framework* (c.d. CARF) elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), cui l'Italia è uno dei membri fondatori.

Si evidenzia, in proposito, che il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 20 novembre 2024, ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti elaborato dall'OCSE, che disciplina lo scambio su cripto-attività tra i Paesi aderenti. L'Italia, in particolare, si è impegnata ad attuare tale Accordo entro il 31 dicembre 2025, al fine di effettuare il primo scambio di informazioni nel 2027.

Lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, recepisce alcune delle modifiche alla disciplina dello scambio automatico di informazioni su conti finanziari, basato sul *Common reporting standard* (CRS) dell'OCSE.

Si sottolinea che anche lo scambio di informazioni su conti finanziari basato sul CRS è stato oggetto di modifiche in ambito OCSE, e, il 20 novembre 2024, il Direttore Generale delle Finanze ha firmato anche l'*Addendum* all'Accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul *Common reporting standard*.

Considerato che la disciplina sullo scambio di informazioni su conti finanziari è contenuta nella legge 18 giugno 2015, n. 95, nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, con apposito DM – da emanare sulla base dell'art. 4, comma 2, della medesima legge n. 95 del 2015 - verranno recepite le modifiche apportate all'impianto definitivo, agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale, di cui al citato Allegato I della DAC 8.

Lo schema di decreto contiene al Capo II (articoli da 2 a 4) alcuni interventi normativi con cui sono recepite nel diritto interno le modifiche recate dalla DAC 8, volte a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri come, ad esempio, le disposizioni concernenti i nuovi obblighi in tema di comunicazione e trasmissione del NIF (numero di identificazione fiscale); l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri a *ruling* riguardanti le persone fisiche; il recepimento, nell'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, del contenuto della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, e altri - volte ad evitare che gli obblighi di comunicazione disposti dalla direttiva 2011/16/UE non abbiano l'effetto di imporre al professionista che agisce in qualità di intermediario, quando sia esonerato dall'obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è tenuto, di informare un altro intermediario, che non sia il suo cliente, degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate cui il medesimo è tenuto, compromettendo nei fatti la tutela del segreto professionale.

Lo schema di decreto, inoltre, al Capo III (articoli da 6 a 18), introduce, nell'ordinamento, la disciplina dello scambio automatico di informazioni su cripto-attività. A tal fine, in particolare, l'articolo 6 introduce le definizioni necessarie; l'articolo 7 individua i soggetti obbligati ad espletare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale nel territorio dello Stato; gli articoli da 8 a 12 disciplinano le procedure di adeguata verifica; l'articolo 13 individua le informazioni che i predetti soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate; l'articolo 14 contiene previsioni volte a garantire l'adempimento dei citati obblighi; l'articolo 15 disciplina le modalità mediante le quali i gestori di cripto-attività soggetti ai predetti obblighi devono registrarsi presso l'Agenzia delle entrate; l'articolo 16 dispone la trasmissione, all'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nel corso dell'ultimo decennio, l'attenzione dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali (in particolare l'OCSE) e si è sempre più focalizzata sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni tra amministrazioni, considerato fondamentale nella lotta contro i citati fenomeni dell'Unione.

La Direttiva 2011/16/UE, che ha disciplinato in modo organico lo scambio di informazioni a fini fiscali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 29 del 2014, è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, ampliando il perimetro e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

La Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC 2), in particolare, ha introdotto lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari basato sul *Common Reporting Standard* (c.d. CRS), un sistema globale di scambio di informazioni fiscali sviluppato dall'OCSE, non solo tra Stati membri, ma anche con i paesi terzi che lo adottano (le relative disposizioni nazionali sono previste nella legge n. 95 del



2015 e nel DM 28 dicembre 2015); la Direttiva 2015/2376/UE (c.d. DAC 3, recepita con il D.Lgs. n. 32 del 2017) ha esteso lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai *ruling* preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento; la Direttiva 2016/881/UE (cd. DAC 4, recepita con la legge n. 208 del 2015) ha istituito lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione "*Paese per Paese*"; la Direttiva 2016/2258/UE (cd. DAC 5, recepita con il D.Lgs. n. 60 del 2018) ha introdotto la possibilità di accesso, da parte delle Autorità competenti, alle procedure di adeguata verifica applicate dalle istituzioni finanziarie; la Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6, recepita con il D.Lgs. n. 100 del 2020) ha rafforzato il sistema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Infine, la Direttiva 2021/514/UE (c.d. DAC 7, recepita con il D.Lgs. n. 32 del 2023), ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione, prevedendo l'obbligo di comunicazione delle transazioni di beni e servizi offerti tramite piattaforme digitali.

La valutazione della Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, però, ha mostrato che è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti in materia di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa e il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha approvato una relazione in cui si chiedeva alla Commissione di presentare una proposta legislativa contenente ulteriori modifiche della citata direttiva.

Si è ritenuto, in particolare, che, oltre a rafforzare le norme esistenti, fosse necessario estendere l'ambito dello scambio automatico a nuovi campi, quali le operazioni in cripto-attività, al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia e aiutare le amministrazioni fiscali a riscuotere le imposte in modo migliore ed efficiente e a tenere il passo con i nuovi sviluppi.

Nell'ultimo decennio il mercato delle cripto-attività ha acquisito notevole importanza; la natura decentrata di tale mercato, nonché l'utilizzo transnazionale delle cripto-attività, rende difficile per le Amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri garantire il rispetto delle disposizioni tributarie.

L'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potrà consentire all'Amministrazione fiscale italiana di acquisire questi dati e di utilizzarli, ad esempio, per verificare la corrispondenza delle informazioni e valutare attività e plusvalenze derivanti dalle operazioni in cripto-attività al fine di consentire una corretta valutazione delle imposte dovute.

Lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività è, anche, oggetto di un Accordo multilaterale tra Autorità competenti elaborato dall'OCSE, che è stato firmato dal Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il 20 novembre 2024.

Il quadro regolamentare del settore delle cripto-attività è stato interessato da rilevanti modifiche negli ultimi anni; in particolare, il regolamento (UE) n. 1114/2023 (*Markets in crypto-assets regulation – MICAR*) ha introdotto nuovi obblighi di registrazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività (c.d. CASP). Tali disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 129 del 2024. Sulla base della nuova normativa, i CASP possono essere autorizzati a prestare servizi di cripto-attività entro il 1° luglio 2026.

Considerata la recente introduzione di tale regolamentazione, allo stato, non si è in possesso di dati sui prestatori di servizi per le crypto-attività presenti sul mercato italiano.

Con DM 13 gennaio 2022 era stato istituito, presso dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), il registro dei Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (VASP).

Sulla base dei dati pubblicati dall'OAM i VASP che operano sul territorio nazionale sono 138 e il numero di italiani che detengono criptovalute è pari a 1,4 milioni, per un controvalore in euro paria 1,9 miliardi (cfr., Decimo flusso informativo trasmesso all'OAM dai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, 2° trimestre 2025).

Sulla base di quanto divulgato dall'OAM, inoltre, sono state comunicate quasi 3 milioni di operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale e oltre 2 milioni di operazioni di conversione da valuta virtuale a valuta legale.

Nonostante i dati pubblicati dall'OAM siano relativi alle sole criptovalute, dagli stessi emerge la rilevanza del fenomeno in Italia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo del presente decreto è il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2226.

Mediante il citato recepimento si intende, da un lato, migliorare il quadro normativo nazionale già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati; dall'altro, ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai prestatori di servizi per le crypto-attività.

Per quanto riguarda l'estensione dell'operatività dello scambio automatico di informazioni su crypto-attività, va rilevato che, allo stato attuale, le crypto-attività sono in larga parte escluse dall'obbligo di comunicazione, in quanto non costituiscono denaro detenuto in conti di deposito o in attività finanziarie. Inoltre, nella maggior parte dei casi i prestatori di servizi per le crypto-attività e i gestori di crypto-attività non rientrano nell'attuale definizione di istituzione finanziaria.

Obiettivo del presente decreto, quindi, è quello di introdurre disposizioni volte a rendere più efficace lo scambio di informazioni in materia fiscale, nonché norme in materia di comunicazione e scambio di informazioni che contemplino le crypto-attività e i loro utenti.

Indicatori e valori di riferimento

Con l'attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2226, l'ordinamento giuridico nazionale avrà a disposizione una gamma più ampia di dati e strumenti per utilizzare in maniera più efficace gli strumenti di cooperazione amministrativa volti a contrastare le varie forme di frode, evasione ed elusione fiscale.

Specificatamente l'obbligo di acquisizione delle informazioni relative ai ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo su entità non finanziarie passive, nonché sui ruoli in virtù dei



quali le persone oggetto di comunicazione detengono quote nel capitale di rischio in entità di investimento, amplia il set di informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria al fine dello svolgimento delle attività di accertamento e, quindi, di recupero di gettito fiscale in relazione alle operazioni di investimento.

L'obbligo di comunicare i redditi percepiti da cripto-attività e lo scambio delle relative informazioni, inoltre, permetterà di avere a disposizione una serie completa di informazioni al fine di riscuotere le entrate fiscali dovute.

Per il monitoraggio l'Amministrazione finanziaria utilizzerà i seguenti indicatori:

- la dimensione quantitativa dei flussi informativi ricevuti dall'Agenzia delle entrate;
- i risultati dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e a fenomeni di elusione fiscale relativamente alle operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività;
- l'ammontare delle sanzioni comminate nei confronti dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione inadempienti;
- gli esiti delle verifiche congiunte tra l'amministrazione finanziaria italiana e le autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni qualificate non-UE.

Tali dati sono forniti dall'Agenzia delle entrate al Dipartimento delle finanze sulla base della Convenzione stipulata tra le medesime istituzioni, ai sensi dell'art. 59, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 300 del 1999.

3 OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il presente decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto nella direttiva (UE) 2023/2226 (c.d. DAC 8) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico delle informazioni. Inoltre, il decreto legislativo interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il decreto legislativo n. 32 del 2023 e la legge 18 giugno 2015, n. 95 al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

Sono state prese in considerazione le seguenti opzioni di intervento:

- opzione 0) - non intervento;
- opzione 1) - intervento nell'ambito del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (che ha recepito la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE);
- opzione 2) - adozione di un decreto legislativo (normazione diretta) per il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo 8 *bis quinquies* della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2226 che si recepisce, con la tecnica della novella per il recepimento delle altre modifiche dirette a modificare il quadro normativo esistente (opzione preferita).

L'opzione 0, ovvero quella di non regolamentazione, non è apparsa praticabile, poiché l'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2023/2226; l'opzione zero, infatti, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria.



L'opzione 1, ovvero quella di modificare direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 - che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale - non è stata ritenuta, altresì, applicabile, in particolare, con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio di informazioni forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività.

L'opzione 2, quindi, è apparsa quella preferibile.

4 COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari

Destinatari delle disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui al Capo II sono gli intermediari tenuti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni sui "meccanismi di pianificazione fiscale" potenzialmente aggressiva aventi almeno un elemento transfrontaliero di cui al decreto legislativo n. 100 del 2020. Occorre porre in evidenza che le modifiche normative incidono sulla materia degli esonerati (con specifico riferimento ai professionisti tenuti al segreto professionale) e non sul contenuto delle informazioni da comunicare (Articolo 3). Sono destinatari delle norme di cui al presente decreto legislativo anche i gestori di piattaforma soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al decreto legislativo n. 32 del 2023. Occorre evidenziare che, anche in questo caso, le modifiche sono procedurali e non riguardano il contenuto delle informazioni da trasmettere (Articolo 4).

L'articolo 5 dello schema di decreto contiene le disposizioni che modificano lo scambio di informazioni su conti finanziari, quindi, i destinatari dell'intervento sono le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione.

Destinatari delle disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni su cripto-attività di cui al Capo III sono i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ad operare nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 63 del regolamento (UE) 1114/2023 (Markets in Crypto-Assets Regulation - MICAR), o se trattasi di un'istituzione finanziaria, ai sensi dell'art. 60 del medesimo regolamento, nonché i gestori di cripto-attività che si registrano presso l'Agenzia delle entrate.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto non introducono nuovi obblighi di comunicazione a carico delle imprese ma si limitano a meglio definire quelli già esistenti. In particolare, l'articolo 2 dispone misure in tema di comunicazione e trasmissione del numero di identificazione fiscale (di seguito NIF), recependo il nuovo art. 27-*quater* della direttiva n. 16 del 2011. L'articolo 4 inserisce tra le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 2021 quella di "Servizio di Identificazione", da intendersi quale processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore. Conseguentemente, tra le informazioni che il Gestore della Piattaforma deve comunicare ai sensi



dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si aggiungono quelle indicate nella novella lettera d), ossia “*l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione*”, se il medesimo Gestore, con Obbligo di Comunicazione, si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore. In tale evenienza non occorre comunicare allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione, le informazioni relative al venditore/persona fisica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) [ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; la data di nascita], né quelle relative al venditore/entità di cui al successivo comma 2, lettere da b) a f) [ossia: l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; il numero di registrazione dell'attività; f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata]. .

Le disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto introducono, invece, nuovi obblighi di raccolta di informazioni da parte delle istituzioni finanziarie italiane, a prescindere dalla dimensione delle stesse; pertanto, le istituzioni finanziarie italiane che hanno la dimensione di PMI dovranno assolvere anche a tali nuovi obblighi, che consistono, in particolare, nell'acquisizione, per i conti finanziari di entità non finanziarie passive, delle informazioni relative al ruolo o ai ruoli che rivestono le persone fisiche che esercitano il controllo su tali entità, nonché nell'acquisizione, per le quote nel capitale di rischio delle entità di investimento, delle informazioni relative al ruolo o ai ruoli che rivestono i detentori di tali quote.

Le disposizioni del Capo III introducono nuovi obblighi di adeguata verifica fiscale e di comunicazione in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività a prescindere dalla dimensione di tali operatori economici; pertanto, le PMI che sono prestatori di servizi per le cripto-attività dovranno assolvere a tali obblighi.

B. Effetti sulla concorrenza

La modifica proposta non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività del paese. Al contrario, l'attuazione della direttiva fornisce una risposta adeguata al contrasto alle pratiche elusive ed evasive e rappresenta, quindi, uno strumento funzionale a conseguire l'obiettivo dei trattati di un migliore funzionamento concorrenziale del mercato, senza distorsioni. Un unico strumento obbligatorio a livello UE si ripercuote positivamente sul piano sociale e contribuisce a una nuova percezione positiva dell'equità fiscale e una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti.

C. Oneri informativi

Con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II, articoli 2, 3 e 4, non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, si evidenzia che le istituzioni finanziarie italiane dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ogni anno, informazioni ulteriori



rispetto a quelle che già devono comunicare ai sensi della legge n. 95 del 2015 e del DM 28 dicembre 2015.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Capo III, si sottolinea che i prestatori di servizi per le cripto-attività, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative agli utenti di cripto-attività indicate nell’articolo 13 del decreto.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell’opzione preferita

L’opzione privilegiata è stata la n. 2), ovvero quella di utilizzare la tecnica della normazione diretta per il recepimento delle disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni su cripto-attività e la tecnica della novella legislativa per il recepimento delle modifiche agli altri ambiti dello scambio di informazioni.

Le ragioni di tale scelta risiedono nella necessità di introdurre una normativa nazionale specifica che si ponga in linea con gli obblighi assunti nelle sedi europee e internazionali in relazione all’ampliamento degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri e, in particolare, al rafforzamento dello strumento dello scambio automatico di informazioni. In particolare, l’opzione prevede una disciplina autonoma della materia è apparsa preferibile al fine di garantire una migliore chiarezza e comprensibilità del testo, considerata anche la complessità di tale disciplina.

5 MODALITA’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non sono previsti decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento; in ogni caso, le disposizioni previste all’Allegato I della DAC 8, che modificano l’Allegato I della direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, verranno recepite con apposito DM, da emanare sulla base dell’art. 4, comma 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95.

Ciò in considerazione del fatto che la disciplina sullo scambio di informazioni su conti finanziari è contenuta nella citata legge n. 95 del 2015 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, rinvia ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità e dei termini di attuazione dello scambio di informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (art. 18, comma 1) nonché delle modalità di registrazione, dei gestori per le cripto-attività, presso la medesima Agenzia delle entrate (art. 15, comma 10).

L’articolo 16, comma 1, prevede, inoltre, che con provvedimento emanato d’intesa tra l’Agenzia delle entrate, la Banca d’Italia e la CONSOB sono individuate le modalità di trasmissione degli elenchi dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato.



5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio del funzionamento del sistema sono effettuati con i mezzi e il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

Per garantire l'adempimento dei nuovi obblighi il decreto prevede sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi, potrà dunque tenersi conto degli effetti positivi ottenuti in termini di implementazione dell'attività di accertamento e recupero del gettito fiscale, che consegue all'utilizzo da parte dell'Autorità fiscale dei dati, delle informazioni e dei documenti raccolti.

Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e degli effetti di cui sopra saranno utilizzati i seguenti dati:

- quelli relativi allo scambio di informazioni tra Stati membri e con le giurisdizioni qualificate non-UE effettuati dalle autorità competenti;
- quelli relativi all'eventuale evasione accertata con riferimento alle operazioni in cripto-attività;
- quelli relativi alle sanzioni per omesso o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica fiscale previsti per i prestatori di servizi per le cripto-attività;
- quelli relativi alle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri cui parteciperà l'amministrazione fiscale italiana.

Il monitoraggio verrà effettuato dall'Agenzia delle entrate in quanto autorità competente, per l'Italia, ad eseguire lo scambio automatico di informazioni, nonché dal Dipartimento delle finanze sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate in virtù della Convenzione stipulata con il medesimo Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 59, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 300 del 1999.

6 CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni pubbliche nel corso dell'AIR.

7 PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto previo confronti a livello tecnico tra le competenti Direzioni del Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate, nonché previa acquisizione delle osservazioni delle Autorità di vigilanza.